CAMERA DEI DEPUTATI

765. **MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con l'*errata corrige *pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 766 del 18 novembre 2026*

INDICE

Commissioni Riunite (V-XIV Camera e 4ª-5ª Senato) .	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	5
Giustizia (II)	»	24
Affari esteri e comunitari (III)	»	27
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	28
Finanze (VI)	»	40
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	51
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	83
Affari sociali (XII)	»	85
Agricoltura (XIII)	»	87
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	91
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica .	»	92

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU; Misto-Sud chiama Nord: Misto-SCN.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie . . . . . *Pag.* 93

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati . . . . . » 94

Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi . . . . . » 95

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» . . . . . » 98

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 . . . . . » 99

Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto . . . . . » 100

Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 . » 114

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 116

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 4ª (Politiche dell'Unione europea) e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 3

Audizione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 3

AUDIZIONI

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati Alessandro GIGLIO VIGNA. – Interviene il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, *presidente della 4ª Commissione del Senato della Repubblica*, Gianfranco ROTONDI, *vicepresidente della XIV Commissione della Camera dei deputati*, svolgono un indirizzo di saluto.

Raffaele FITTO, *vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Cinzia PELLEGRINO (FDI) e Antonio NICITA (PD-IDP), i deputati Salvatore DEIDDA (FDI) e Nicola

STUMPO (PD-IDP), la senatrice Lavinia MENNUNI (FDI), la deputata Elena BONETTI (AZ-PER-RE), il senatore Claudio BORGHI AQUILINI (LSP-PSD'AZ), la deputata Maria Anna MADIA (IV-CR), in videoconferenza, la senatrice Elena MURELLI (LSP-PSD'AZ), in videoconferenza, il senatore Tino MAGNI (MISTO-AVS), i deputati Stefano CANDIANI (LEGA) e Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*.

Raffaele FITTO, *vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme* risponde ai quesiti posti e formula ulteriori considerazioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ringrazia il Vicepresidente Fitto per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Vito Bardi, presidente della regione Basilicata, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (C. 3161, C. 3162, C. 3163 e C. 3164) 6

SEDE REFERENTE:

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta. C. 2942 cost. Consiglio regionale della Sardegna *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 6

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo. Emendamenti C. 2830, approvata dal Senato, e abb. 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. Emendamenti C. 2916-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 7

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Emendamenti C. 2646-A e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 8

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. Nuovo testo C. 2392 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 8

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 17

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 10

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 19

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 12

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 21

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

Audizione informale, in videoconferenza, di Vito Bardi, presidente della regione Basilicata, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (C. 3161, C. 3162, C. 3163 e C. 3164).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 12.55.

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta.
C. 2942 cost. Consiglio regionale della Sardegna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2026.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta del 4 novembre scorso il Ministro Calderoli ha fatto presente come fossero state sollevate perplessità in ordine alla formulazione del testo, laddove si prevede che la legge regionale disciplini le modalità di elezione diretta degli « organi di governo » delle province e delle città metropolitane e come infatti, sulla base di tale formulazione, sembrerebbe prevedersi l'elezione diretta anche delle Giunte, il che introdurrebbe un inopportuno elemento di eccessiva rigidità nel sistema di governo. In tale sede il Ministro ha altresì riferito di aver fatto presente la questione, su richiesta del Movimento 5 Stelle, alla Presidente della Regione Sardegna e che quest'ultima aveva condiviso il rilievo sollevato. Il Ministro ha quindi preannunciato, nella richiamata seduta, l'intenzione di presentare una proposta emendativa volta a espungere le parole « di governo » dal testo dell'articolo 1 della proposta di legge costituzionale, informandone preventivamente la Presidente della Regione, al fine di consentire l'adozione, da parte del Consiglio regionale, di un atto che esprimesse l'assenso della Regione sulla proposta di modifica.

A tale riguardo, comunica che in data 10 novembre il Consiglio regionale della Sardegna ha trasmesso alla Camera la deliberazione del medesimo Consiglio con cui viene favorevolmente valutata la proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge costituzionale in esame, preannunciata dal Ministro Calderoli.

Ricorda, infine, che nella seduta precedente si è svolta l'illustrazione del provvedimento.

Francesco MURA (FDI), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, ringrazia il Ministro Calderoli per il lavoro svolto e per la celerità nella ricerca di una soluzione condivisa sul testo della proposta di legge costituzionale in esame. Auspica sul tema un approccio costruttivo, che consenta di superare gli accenti populisti e di pervenire alla rapida approvazione della proposta di legge costituzionale, che introduce nello Statuto della regione Sardegna una modifica analoga a quella già introdotta nello Statuto del Friuli-Venezia Giulia.

Sottolinea come la proposta abbia l'obiettivo di assicurare stabilità al governo degli enti di area vasta e ricorda, da ultimo,

come essa sia stata approvata dal Consiglio regionale della Sardegna all'unanimità.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) esprime apprezzamento per l'impegno profuso dal Ministro Calderoli al fine di correggere il testo del provvedimento in esame, anche attraverso le interlocuzioni avute con il Consiglio regionale della Sardegna, che ha recepito le sollecitazioni del Ministro, condividendo quindi una proposta di modifica del testo, in linea, peraltro, con le recenti modifiche dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, anche in ragione del fatto che l'attuale legislatura volge al suo ultimo anno, invita pertanto tutte le forze politiche ad accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento, valutando altresì l'opportunità di non procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni. Al riguardo, evidenzia come vi sia una sostanziale unanimità di vedute in seno al Consiglio regionale della Sardegna e auspica, pertanto, che il provvedimento possa beneficiare di un percorso parlamentare celere, così da favorirne una rapida approvazione.

Il Ministro Roberto CALDEROLI ricorda che, a seguito dell'interlocuzione intercorsa con la Presidente Todde, il Consiglio regionale della Sardegna ha tempestivamente condiviso la sua posizione in merito all'opportunità di modificare il testo del provvedimento in esame.

Condivide pienamente la richiesta, avanzata dall'onorevole Pittalis, di accelerare l'*iter* parlamentare, sottolineando come il testo non necessiti di ulteriori approfondimenti né di ulteriori modifiche. Evidenzia, al riguardo, che la scadenza naturale della legislatura è fissata al 13 ottobre 2027 e che, pertanto, qualora non si verificasse uno scioglimento anticipato delle Camere, vi sarebbero ancora i tempi tecnici per giungere all'approvazione del provvedimento. Pur ricordando come debba tenersi conto dei necessari tempi di sospensione che caratterizzano il procedimento di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ritiene che l'eventualità che si possa concludere in tempo l'*iter* del provvedimento costituisce uno scenario difficile, ma non impossibile.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Dopo aver avvertito che il termine per la presentazione di proposte emendative sarà fissato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 novembre 2026.

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo.
Emendamenti C. 2830, approvata dal Senato, e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.
Emendamenti C. 2916-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti

riferiti alla proposta di legge C. 2916-A, recante « Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato ».

Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone, pertanto, di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
Emendamenti C. 2646-A e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 7.200 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 2646-A e abb., recante « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone, pertanto, di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado.
Nuovo testo C. 2392.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Barabotti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il nuovo testo della proposta di legge C. 2392, recante « Disposizioni per la promozione e l'introduzione in via sperimentale dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, nonché per la relativa formazione del personale docente », adottato come testo base dalla Commissione Cultura nella seduta della Commissione dell'11 novembre 2026.

Rileva che il testo consta di 4 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della proposta di legge: promuovere nella scuola dell'infanzia la diffusione dell'educazione musicale, anche come strumento di inclusione e di integrazione sociale e scolastica; valorizzare l'esperienza delle figure professionali già presenti nelle scuole dell'infanzia e la formazione pedagogica, metodologica e musicale specifica per i bambini e le bambine di età compresa tra 3 e 6 anni; promuovere la formazione e l'aggiornamento musicale degli educatori e del personale docente della scuola dell'infanzia; prevedere il coinvolgimento di associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni lirico-sinfoniche, università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e conservatori di musica pubblici. Si prevede, inoltre, che la sperimentazione di percorsi di educazione e di pratica musicale nelle scuole dell'infanzia, oggetto del successivo articolo 2, è volta ad acquisire elementi per un progressivo ampliamento delle attività di educazione musicale nelle istituzioni scolastiche, nonché è propedeutica ad una graduale estensione e qualificazione dell'offerta formativa musicale, secondo gli orientamenti metodologici e gli obiettivi specifici di apprendimento adeguati alle differenti fasce di età, elaborati da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Consiglio na-

zionale per l'alta formazione artistica e musicale e del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

L'articolo 2 prevede la sperimentazione di percorsi di educazione e di pratica musicale nelle scuole dell'infanzia. In particolare, viene stabilito che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova una sperimentazione triennale nella scuola dell'infanzia, finalizzata al potenziamento dell'educazione e della pratica musicale, da avviare a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, previa intesa in sede di Conferenza unificata e ferma restando la dotazione organica prevista dalla legislazione vigente. A tal fine, viene demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione e di monitoraggio della sperimentazione, per la quale il Ministro può avvalersi del contributo del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. Si prevede, altresì, che nell'ambito della sperimentazione le scuole dell'infanzia possono realizzare percorsi educativi e laboratoriali finalizzati al potenziamento dell'educazione e della pratica musicale attraverso attività di ascolto, canto, pratica ritmica, espressione corporea e movimento, nonché promuovere iniziative volte a favorire la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e culturale del territorio. A tal fine, viene autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinando una quota non inferiore al 30 per cento di tali risorse all'acquisto degli strumenti musicali e delle dotazioni didattiche necessari a garantire la realizzazione e la qualità dei percorsi di educazione e pratica musicale.

L'articolo 3 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova percorsi di formazione per il personale docente delle scuole dell'infanzia che partecipano alla sperimentazione, finalizzati a sviluppare le competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche necessarie alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi di educazione e pratica musicale. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. È autorizzata, inoltre, una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare riconducibile alla materia « norme generali sull'istruzione », attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, e alle materie « istruzione » e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

A fronte di questo concorso di competenze, fa presente che l'articolo 2, comma 2, prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata al fine di avviare, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, la sperimentazione di percorsi di educazione e di pratica musicale nelle scuole dell'infanzia. Rileva, peraltro, che la disposizione non individua con precisione la tipologia di atto rispetto al quale si richiede il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Evidenzia, altresì, come potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali all'articolo 2, comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio della sperimentazione. In particolare, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, in coerenza con la forma di coinvolgimento già prevista dal comma 2 per l'avvio della sperimentazione, in quanto la disposizione appare incidere, oltre che sulla materia di competenza esclu-

siva statale « norme generali sull'istruzione », la quale risulta prevalente, anche sulla materia di competenza concorrente « istruzione ».

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica.

C. 3135 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il disegno di legge C. 3135, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica », collegato alla manovra di finanza pubblica.

Fa presente, al riguardo, che il provvedimento, non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 reca, al comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino, la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni che regolano il settore farmaceutico, mediante la redazione di testi unici.

Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Il comma 2 prevede, inoltre, che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi nel termine di sessanta giorni, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

Ai sensi del comma 3, è necessaria l'intesa in sede di Conferenza unificata relativamente ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* (miglioramento dell'accesso al farmaco), limitatamente alla disciplina della distribuzione dei medicinali per gli aspetti di competenza regionale, *b)* (ottimizzazione della disciplina riguardante la prestazione dei servizi sanitari), limitatamente alla disciplina del *payback*, *d)* (implementazione dell'attività di programmazione e di controllo della spesa farmaceutica), limitatamente all'implementazione dei sistemi informativi regionali, e *f)* (coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche apportando le modifiche e le integrazioni necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica).

Il comma 4 prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il comma 5 reca la delega al Governo per l'adozione – entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi ovvero dalla scadenza del termine per la loro adozione, se successiva – di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, con la stessa procedura e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni adottate nell'esercizio della delega con riferimento ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, relativo alla interoperabilità, attraverso l'Infrastruttura nazionale di interoperabilità, tra i sistemi di prescrizione e dispensazione dei farmaci, il Fascicolo sanitario elettronico e il *dossier* farmaceutico dell'Ecosistema dei dati sanitari, nonché una clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione dei restanti principi e criteri direttivi generali e specifici della delega.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « tutela della salute », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento a singole disposizioni del provvedimento in esame, rilevano, altresì, le materie « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile e penale » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *g)*, *l)* e *m)*, della Costituzione, nonché la materia « coordinamento della finanza pubblica », di competenza legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: l'articolo 1, commi 2 e 5, secondo cui i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo dal medesimo articolo, nonché quelli integrativi e correttivi, sono adottati previo parere – oltre che del Consiglio di Stato – della Conferenza unificata; a questo riguardo, il comma 3 del medesimo articolo 1 specifica che i predetti decreti legislativi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, limitatamente alla disciplina della distribuzione dei medicinali per gli aspetti di competenza regionale, *b)*, limitatamente alla disciplina del *payback*, *d)*, limitatamente all'implementazione dei sistemi informativi regionali, e *f)*; l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), il quale prevede, tra i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega, l'introduzione di forme di collaborazione con le amministrazioni regionali e locali, gli ordini professionali, le strutture farmaceutiche e i grossisti, al fine di disporre di dati aggiornati e omogenei, anche ai fini del monitoraggio degli esiti, del rafforzamento delle attività di farmacovigilanza e della produzione di evidenze concrete.

Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, rileva che l'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, reca, quale principio e criterio direttivo generale di delega, la « revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente con previsione di sanzioni [...] in conformità ai princìpi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione ».

Ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2022, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che « se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua *ratio* e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle

pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014). ».

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni aventi natura amministrativa, si ricorda che la medesima Corte, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che « anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati ».

Potrebbe valutarsi, pertanto, l'opportunità di operare un approfondimento del richiamato principio e criterio direttivo generale di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ».

Fa presente che il provvedimento in esame, nel testo approvato con modificazioni dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 157 del 1992, che diviene « Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio ».

L'articolo 2 – modificando l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 – stabilisce che lo Stato, nello svolgimento dell'attività di tutela e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, deve considerare anche le tradizioni. Specifica, inoltre, che l'attività venatoria concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema.

L'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, sopprimendo il riferimento al lupo (C*anis lupus*) tra le specie di fauna selvatica oggetto di particolare tutela ai sensi della stessa legge n. 157 e, per altro verso, estendendo l'attività di controllo del livello di popolazione degli uccelli all'interno degli aeroporti – la cui competenza viene contestualmente trasferita dal Ministro dei trasporti ai gestori aeroportuali – alle specie della fauna selvatica e a quelle domestiche inselvatichite, inserendo altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita alle attività di tutela di cui al medesimo articolo 2.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, introducendo nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come « richiami vivi », in particolare disciplinando i poteri delle regioni di emanare norme in

materia di identificazione degli uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

L'articolo 5 riformula integralmente l'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, introducendo nuove disposizioni in materia di utilizzo dei « richiami vivi », provenienti sia dagli impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), regolamentino l'allevamento, la detenzione e la cessione degli uccelli da richiamo e che le medesime regioni e province autonome emanino norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definirne le relative caratteristiche.

L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, introduce modifiche all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 in materia di pianificazione faunistico-venatoria, disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle regioni e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica. Nello specifico, sono soppressi i riferimenti alle province, attribuendo alle sole regioni la predisposizione dei piani, articolati per comprensori omogenei anche provinciali. Inoltre, si prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le regioni debbano trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sulle percentuali di territorio in cui non è consentita la caccia e che, in caso di inosservanza, entro i successivi tre mesi si attivi l'intervento sostitutivo del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni. Infine, viene contemplato un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta dei due Ministri e sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sulle modalità per il raggiungimento delle percentuali di territorio protetto, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea.

L'articolo 7 – modificando l'articolo 12 della suddetta legge – elimina l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità tra quelle indicate dalla legge e di indicarla sul tesserino venatorio. Esclude, inoltre, dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo ai fini di impresa agricola di fauna selvatica naturale o di allevamento nell'ambito delle attività di addestramento, allenamento e gare di cani.

L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame al Senato, incide sull'articolo 13 della citata legge, autorizzando, per la caccia di selezione agli ungulati – esclusi stambecchi e camosci – l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento. La stessa disposizione specifica la validità nazionale dell'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da una regione.

L'articolo 9, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC), consentendo che questi abbiano dimensioni anche provinciali, mantenendo di dimensioni subprovinciali i comprensori alpini e le riserve alpine e prevedendo che la regione Sardegna possa costituirne uno unico, attese le caratteristiche del relativo territorio insulare e la non omogenea distribuzione delle zone di caccia. La disposizione, inoltre, limita a venti i componenti degli organi direttivi degli ATC e li integra con un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), nominato dall'Ente medesimo previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie.

L'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di specie cacciabili, calendario venatorio, elen-

chi delle specie cacciabili ed esercizio venatorio da appostamento.

L'articolo 12 modifica l'articolo 19 della legge predetta, introducendo nuove disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica, prevedendo, in particolare, che le attività di controllo possano essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 13, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di prevenire i danni alle colture, modifica la disciplina nazionale del regime di deroga previsto dalla normativa dell'Unione europea, intervenendo in relazione alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo dello storno da parte delle regioni.

L'articolo 14, modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 19-*ter* della legge n. 157 del 1992, ampliando il novero dei soggetti dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi nell'attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

L'articolo 15, sostituito durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 21 della citata legge, introducendo disposizioni in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani. Nello specifico, consente la caccia su terreni innevati, secondo le disposizioni delle regioni, nella zona faunistica delle Alpi e, in tutto il territorio nazionale, per la caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale.

L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge medesima, introducendo nuove disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile.

L'articolo 17, modificato durante l'esame al Senato, incide sul novero dei soggetti cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intervenendo in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio, aumenta l'ammontare di una serie di ammende che si applicano per la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 157 del 1992 e alle leggi regionali in materia venatoria. Prevede, altresì, che le regioni possano sospendere il tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria, fino a un massimo di tre mesi, in caso di condanna definitiva, o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per la violazione del divieto di abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non sia consentita, nonché per l'esercizio della caccia con mezzi o richiami vietati.

L'articolo 19 reca novelle all'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative. Con tali modifiche: viene soppressa la sanzione amministrativa per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta; si introduce il riferimento alle « aziende agri-turistico-venatorie » nella disposizione relativa alle sanzioni nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; prevede che le sanzioni applicabili nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata siano estese anche ai soggetti che compiono tale attività illecita nelle « aziende agri-turistico-venatorie »; si introduce una sanzione, da 150 a 900 euro, per chi impedisce, ostacola o rallenta talune attività di controllo disciplinate dalla legge n. 157 del 1992 o da leggi regionali.

L'articolo 20, inserito durante l'esame al Senato, introduce modifiche alle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica relative alla procedura di infrazione n. 2023/2187 in tema di cartografia e tabelle delle zone umide.

L'articolo 21, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, nonché alla materia della caccia, spettante alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, impegna la Repubblica alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e rimette alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali.

Rilevano, altresì, con riferimento a talune specifiche disposizioni, le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « armi », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza », « ordinamento penale » e « funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a), d), g), h), l), p)*, della Costituzione, le materie « tutela della salute », « governo del territorio » e « porti e aeroporti civili », spettanti alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia dell'agricoltura, di competenza residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

A fronte di questo intreccio di competenze, segnala che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, capoverso comma 3-*bis*, prevede che le linee guida vincolanti, in cui sono contenuti gli indirizzi sulla base dei quali le regioni emanano norme in ordine all'identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, degli uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria, sono definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 3-*ter*, prevede che, decorso il termine di dodici mesi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 e in caso di inosservanza da parte delle regioni dell'obbligo di trasmissione della relazione di cui al medesimo comma 3-*bis*, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, intervenga in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza Stato-regioni; l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 3-*quater*, prevede che, acquisiti i dati di cui al predetto comma 3-*bis*, sia adottato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare ai fini del raggiungimento delle percentuali di territori destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale; l'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui individuare le modalità di svolgimento delle attività di controllo della fauna selvatica.

Ciò premesso, rileva che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, che – novellando l'articolo 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 – prevede che il rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia sia nominato dall'Ente medesimo previo parere fa-

vorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in particolare, sembra opportuno prevedere, in merito a tale nomina, il parere della regione interessata o, ove necessario, della Conferenza Stato-regioni, atteso che, pur risultando prevalente la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la disposizione appare incidere su profili organizzativi riconducibili alla materia della caccia, di competenza residuale regionale.

Formula dunque una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato 3)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. Nuovo testo C. 2392.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2392, recante « Disposizioni per la promozione e l'introduzione in via sperimentale dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, nonché per la relativa formazione del personale docente », adottato come testo base nella seduta della VII Commissione dell'11 novembre 2026;

rilevato che:

l'articolo 1 reca oggetto e finalità del provvedimento, individuata nella promozione della diffusione dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, anche come strumento di inclusione e di integrazione sociale scolastica, nella valorizzazione dell'esperienza delle figure professionali già presenti, nella promozione di attività di formazione e aggiornamento musicale per gli educatori e il personale docente, nel coinvolgimento di associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e conservatori di musica pubblici;

l'articolo 2 prevede la promozione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di una sperimentazione triennale di percorsi di educazione e di pratica musicale nelle scuole dell'infanzia, previa intesa in sede di Conferenza unificata e ferma restando la dotazione organica prevista dalla legislazione vigente, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione e monitoraggio della sperimentazione; disciplina, altresì, le attività che le scuole dell'infanzia possono realizzare nel corso della sperimentazione e autorizza una spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per la sua realizzazione;

l'articolo 3 prevede la promozione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, di corsi di formazione del personale docente delle scuole dell'infanzia che partecipano alla sperimentazione, autorizzando a tal fine una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027;

l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia « norme generali sull'istruzione », attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, e alle materie « istruzione » e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117;

a fronte di questo concorso di competenze, l'articolo 2, comma 2, prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata al fine di avviare, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, la sperimentazione di percorsi di educazione e di pratica musicale nelle scuole dell'infanzia, non individuando, peraltro, la tipologia di atto rispetto al quale si richiede il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, che definisce il procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio della sperimentazione introdotta dalla proposta di legge, appare incidere, oltre che sulla materia di competenza esclusiva statale « norme generali sull'istruzione », la quale risulta prevalente, anche sulla materia di competenza concorrente « istruzione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con maggiore precisione l'atto sul quale raggiungere l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 2, comma 2;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, quale ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 2, comma 3, volto a stabilire i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio della sperimentazione, sia adottato previo parere della Conferenza unificata, in ragione della sua incidenza anche sulla materia di competenza concorrente « istruzione » e in coerenza con la forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali già prevista dal comma 2 per l'avvio della sperimentazione.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3135, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica »;

rilevato che:

il provvedimento, non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, si compone di 4 articoli;

l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino, la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni che regolano il settore farmaceutico, mediante la redazione di testi unici, e disciplina il procedimento per l'esercizio della delega;

l'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, mentre l'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega;

l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « tutela della salute », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento a singole disposizioni del provvedimento in esame, rilevano, altresì, le materie « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile e penale » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e), g), l)* e *m*), della Costituzione, nonché la materia « coordinamento della finanza pubblica », di competenza legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

l'articolo 1, commi 2 e 5, prevede che i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo dal medesimo articolo, nonché quelli integrativi e correttivi, sono adottati previo parere – oltre che del Consiglio di Stato – della Conferenza unificata; a questo riguardo, il comma 3 del medesimo articolo 1 specifica che i predetti decreti legislativi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* – miglioramento dell'accesso al farmaco –

limitatamente alla disciplina della distribuzione dei medicinali per gli aspetti di competenza regionale, *b)* – ottimizzazione della disciplina riguardante la prestazione dei servizi sanitari – limitatamente alla disciplina del *payback*, *d)* – implementazione dell'attività di programmazione e di controllo della spesa farmaceutica – limitatamente all'implementazione dei sistemi informativi regionali, e *f)* – coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti in materia;

l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), prevede, tra i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega, l'introduzione di forme di collaborazione con le amministrazioni regionali e locali, gli ordini professionali, le strutture farmaceutiche e i grossisti, al fine di disporre di dati aggiornati e omogenei, anche ai fini del monitoraggio degli esiti, del rafforzamento delle attività di farmacovigilanza e della produzione di evidenze concrete;

evidenziato, per quanto concerne il rispetto degli altri princìpi costituzionali, che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, reca, quale principio e criterio direttivo generale di delega, la « revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente con previsione di sanzioni [...] in conformità ai princìpi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione »;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2022, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che « se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua *ratio* e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014). »;

la Corte, con la sentenza n. 49 del 1999, ha altresì affermato che « anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il principio e criterio direttivo generale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, e abb., recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »;

rilevato che:

il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, si compone di 21 articoli;

la proposta di legge, novellando in più parti la legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 1 ne modifica il relativo titolo in « Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio » e, all'articolo 2, dà rilievo alle tradizioni nello svolgimento dell'attività di tutela e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici e specifica che l'attività venatoria concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema;

l'articolo 3 sopprime il riferimento al lupo *(Canis lupus)* tra le specie di fauna selvatica oggetto di particolare tutela ed estende l'attività di controllo del livello di popolazione degli uccelli all'interno degli aeroporti – la cui competenza viene contestualmente trasferita ai gestori aeroportuali – alle specie della fauna selvatica e a quelle domestiche inselvatichite, mentre gli articoli 4 e 5 introducono nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili e di utilizzo dei « richiami vivi », prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), regolamentino l'allevamento, la detenzione e la cessione degli uccelli da richiamo;

l'articolo 6 reca disposizioni in materia di pianificazione faunistico-venatoria, disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle regioni e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica, mentre l'articolo 7 elimina l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità tra quelle indicate dalla legge ed esclude dalle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo ai fini di impresa agricola di fauna selvatica naturale o di allevamento nell'ambito delle attività di addestramento, allenamento e gare di cani;

l'articolo 8 autorizza, per la caccia di selezione agli ungulati – esclusi stambecchi e camosci – l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento, e specifica la validità nazionale dell'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da una regione;

l'articolo 9 consente che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) abbiano dimensioni anche provinciali – pur mantenendo di dimensioni subprovinciali i comprensori alpini e le riserve alpine e prevedendo che la regione Sardegna possa costituirne uno unico – e, per altro verso, limita a venti i componenti degli organi direttivi degli ATC, integrandoli con un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), nominato dall'Ente medesimo previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

l'articolo 10 modifica la disciplina vigente in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, mentre l'articolo 11 interviene in materia di specie cacciabili, calendario venatorio, elenchi delle specie cacciabili ed esercizio venatorio da appostamento e l'articolo 12 introduce norme in materia di controllo della fauna selvatica;

l'articolo 13, al fine di prevenire i danni alle colture, modifica la disciplina nazionale del regime di deroga previsto dalla normativa dell'Unione europea, intervenendo in relazione alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo dello storno da parte delle regioni, mentre l'articolo 14 amplia il novero dei soggetti dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi nell'attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;

l'articolo 15 modifica la disciplina vigente in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani e l'articolo 16 interviene in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile, mentre l'articolo 17 incide sul novero dei soggetti cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della suddetta legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali;

l'articolo 18 interviene in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio, aumentando l'ammontare di una serie di ammende e prevedendo che le regioni possano sospendere il tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria, l'articolo 19 novella la disciplina vigente in materia di sanzioni amministrative e l'articolo 20 interviene in materia di protezione della fauna selvatica in relazione alla procedura di infrazione n. 2023/2187 in tema di cartografia e tabelle delle zone umide;

l'articolo 21 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, nonché alla materia della caccia, spettante alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

con riferimento a talune specifiche disposizioni, vengono altresì in rilievo le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea », « armi », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza », « ordinamento penale » e « funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a), d), g), h), l)* e *p)*, della Costituzione, le materie « tutela della salute », « governo del territorio » e « porti e aeroporti civili », spettanti alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia dell'agricoltura, di competenza residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, capoverso comma 3-*bis*, stabilisce che le linee guida vincolanti, in cui sono contenuti gli indirizzi sulla base dei quali le regioni emanano norme in ordine all'identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, degli uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria, sono definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 3-*ter*, prevede che, decorso il termine di dodici mesi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 e in caso di inosservanza

da parte delle regioni dell'obbligo di trasmissione della relazione di cui al medesimo comma 3-*bis*, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, intervenga in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 3-*quater*, prevede che, acquisiti i dati di cui al predetto comma 3-*bis*, sia adottato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare ai fini del raggiungimento delle percentuali di territori destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale;

l'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui individuare le modalità di svolgimento delle attività di controllo della fauna selvatica;

occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, che – novellando l'articolo 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 – prevede che il rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia sia nominato dall'Ente medesimo previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, il previo parere della regione interessata o, ove necessario, della Conferenza Stato-regioni con riguardo alla nomina del rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 24

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 25

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Emendamenti C. 2646-A Governo e abb. 26

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica.

C. 3135 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, fa presente che, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, viene in rilievo l'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, del disegno di legge, che prevede, tra i principi e criteri direttivi, la revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, in coerenza con i princìpi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione.

La disposizione in commento precisa che la revisione del sistema sanzionatorio dovrà avvenire « in particolare con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, e *f)*, numero 1) ».

La prima disposizione citata (l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 1) dispone che il legislatore delegato debba prevedere l'implementazione dei sistemi informativi nazionali e regionali, « integrando i dati risultanti nel Sistema tessera sanitaria riguardanti prescrizione, dispensazione, prezzi, consumi e *stock* farmaceutici in tempo reale, anche al fine di monitorare la carenza di farmaci, con l'espressa previ-

sione della tempestiva comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche in caso di interruzione della commercializzazione ». È dunque in tale settore legislativo che il legislatore delegato è legittimato a prevedere sanzioni amministrative o penali in caso di violazione di prescrizioni ed obblighi tuttavia non esplicitamente definiti.

La seconda disposizione citata (articolo 3, comma 1, lettera *f)*, numero 1) delega il Governo a rafforzare il ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità « favorendo un'integrazione attiva con la rete assistenziale territoriale, anche disciplinando l'esecuzione delle attività di televisita e telemonitoraggio per la presa in carico attiva dei pazienti e il miglioramento dell'accessibilità e della continuità delle cure nell'ottica di una maggiore aderenza terapeutica, semplificando e razionalizzando i procedimenti di verifica dell'attività svolta e favorendo la collaborazione tra professionisti sanitari nonché le attività di educazione sanitaria e di prevenzione delle principali patologie ». Anche in questo caso non appare immediato l'ambito delle prescrizioni e degli obblighi dalla cui violazione potrebbe discendere l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

Sul punto merita un richiamo il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 11 novembre 2026 – peraltro già in cui si è evidenziato come con riguardo alle sanzioni di natura penale, la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, abbia affermato che « se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua *ratio* e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti ».

Invece, per quanto riguarda le sanzioni aventi natura amministrativa, ricorda che la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che « anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati ».

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
C. 1822, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori e il Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, proponendo anche l'accantonamento dei seguenti emendamenti: Colosimo 1.14, gli identici Cafiero De Raho 1.16 e Gianassi 1.17, Colosimo 1.23, 1.30, 1.34, 1.35, 1.46, 1.57, 1.61 e 1.62.

Prende atto che i relatori e il rappresentante del Governo non intendono formulare ulteriori pareri. Avverte, quindi, che si può intanto procedere all'esame delle

proposte emendative riferite all'articolo 1, secondo l'ordine del fascicolo.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a valutare le modalità di prosieguo della seduta odierna, tenuto conto del limitato tempo a disposizione per la Commissione prima dell'avvio della seduta dell'Assemblea che, inevitabilmente, non consentirà di procedere nemmeno alla votazione del primo emendamento.

Fa notare inoltre che figura altresì all'ordine del giorno della Commissione la riunione del Comitato dei nove relativa agli emendamenti presentati in Assemblea sul disegno di legge C. 2646-A e abb., recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.

Ciro MASCHIO, *presidente*, valutate le circostanze e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 novembre 2026.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Emendamenti C. 2646-A Governo e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 27

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di Patricia Núñez, deputata dell'Assemblea Nazionale della Repubblica dell'Ecuador *(Svolgimento e conclusione)* 27

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di Patricia Núñez, deputata dell'Assemblea Nazionale della Repubblica dell'Ecuador.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Patricia NÚÑEZ, *deputata dell'Assemblea Nazionale della Repubblica dell'Ecuador*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alberto PANDOLFO (PD-IDP) e, a più riprese, Laura BOLDRINI, *presidente*.

Patricia NÚÑEZ, *deputata dell'Assemblea Nazionale della Repubblica dell'Ecuador*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 28

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio – Rinvio dell'esame degli emendamenti)* 32

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale. Atto n. 451 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, nel fare presente che il disegno di legge C. 3133 dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, rileva che il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala, innanzitutto, che l'articolo 1 trasferisce alla Commissione PNRR-PNIEC ulteriori competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, e pongono a carico dei proventi delle tariffe istruttorie, nel limite di 5 milioni di euro annui, i rimborsi dovuti per il mancato rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale, ai sensi del comma 1, lettera *b)*. È inoltre autorizzata, ai sensi del comma 2, una spesa di 500.000 euro per il 2027 per il rafforzamento delle attività istruttorie in materia di AIA, con particolare riferimento ai profili

sanitari cui si provvede con le modalità ivi indicate.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, lettera *b)*, pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito all'andamento dei proventi tariffari e agli oneri attesi per i rimborsi, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la capacità delle medesime entrate di assicurare stabilmente la copertura dei rimborsi, nel limite previsto, senza pregiudicare il finanziamento degli ordinari costi di funzionamento delle Commissioni e delle connesse attività istruttorie, anche alla luce della variabilità degli introiti registrata negli ultimi esercizi.

Ritiene, altresì, che andrebbe chiarito con quali modalità si potrebbe far fronte agli eventuali oneri per rimborsi eccedenti il limite di 5 milioni di euro annui, considerato che, in assenza di risorse aggiuntive, potrebbe rendersi necessario differire il pagamento delle somme dovute.

Con riferimento al comma 2, ritiene che andrebbe invece chiarito se le attività di rafforzamento finanziate per il solo anno 2027 comportino esigenze di spesa di carattere continuativo e, in tal caso, sulla base di quali elementi si ritenga che i relativi oneri possano essere integralmente sostenuti a regime mediante il sistema tariffario vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 2, rileva che le disposizioni istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, denominato « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima », con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, volto a finanziare la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali. Segnala, inoltre, che le norme demandano a un decreto interministeriale le modalità per la concessione dei contributi ai comuni, il cui importo massimo è di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile e che ai relativi oneri si provvede con le modalità ivi previste.

Osserva, in proposito, che la relazione tecnica precisa che il fondo non è destinato a compensare integralmente i danni economici derivanti dall'evento né a finanziare interventi emergenziali di larga scala, ma esclusivamente a concorrere alla realizzazione di specifici interventi di gestione da parte dei comuni, aggiungendo che il decreto ministeriale di cui al comma 2 definirà criteri selettivi di accesso, ferma la previsione che il finanziamento per singolo evento imprevedibile non potrà essere superiore a 1 milione di euro.

Al riguardo, pur tenuto conto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento disposto e degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica, evidenzia che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alle disposizioni i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica, sebbene gli oneri derivanti dalle norme abbiano natura di capitale e il finanziamento disposto avvenga in favore dei comuni. Infatti, essendo i comuni enti ricompresi nel settore delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, l'impatto sul fabbisogno e indebitamento dei finanziamenti di cui sono beneficiari dovrebbe dipendere dai tempi di effettiva realizzazione degli interventi. In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, anche in merito al carattere permanente della spesa che, essendo destinata a spesa d'investimento, dovrebbe risultare, per sua natura, limitata nel tempo.

In merito all'articolo 3, rileva preliminarmente che le disposizioni integrano l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevedendo che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di assistenza tecnico-specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, effettuate a supporto dei commissari di Governo, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, ovvero degli interventi ancora non chiusi contabilmente nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione illustrativa circa la riconducibilità della presente disposizione a un principio già consolidato nella prassi amministrativa e contabile, rileva che la relazione tecnica specifica la condizione che gli oneri siano posti a carico dei quadri economici purché la quota trovi in essi capienza, senza pregiudizio per gli interventi previsti. In proposito, osserva che tale condizione non trova riscontro nel testo della norma, anche considerando che per gli interventi non chiusi contabilmente la suddetta capienza potrebbe non risultare scontata. Su tali aspetti, ritiene pertanto opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con riferimento all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame, al comma 1, modificano alcune disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative alla gestione dei rifiuti.

Viene, inoltre, modificato dal comma 2 l'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di agevolare gli interventi, che vengono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, per la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile.

Rileva che il comma 3 modifica l'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, che prevedeva a legislazione previgente deroghe, fino al 31 dicembre 2026, relativamente ai limiti quantitativi per i cementifici autorizzati alle operazioni di recupero energetico di rifiuti R1 come combustibile.

Segnala che le modifiche sono finalizzate a ricomprendere nel relativo ambito di applicazione anche gli impianti che utilizzano CSS-combustibile e a prorogare il termine di efficacia della disciplina dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030.

Rileva che la relazione tecnica afferma che le novelle garantiscono la continuità di un regime già vigente, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta invariato l'assetto dei controlli e dei valori limite emissivi applicabili senza che si determinino effetti finanziari aggiuntivi per le amministrazioni competenti.

Ciò premesso, rileva, con riferimento ai suddetti controlli, che la previsione di estendere la normativa agli impianti che utilizzano CSS-combustibile, nonché di prorogarne il regime al 31 dicembre 2030, appare suscettibile di comportare, per le annualità successive al 2026, ulteriori adempimenti a carico di soggetti pubblici rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Sul punto ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi di informazione volti ad escludere che dalle citate disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 5, commi 1 e 2, rileva preliminarmente che le disposizioni modificano l'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che le province adottino entro il termine di 150 giorni le ordinanze motivate di diffida del responsabile della potenziale contaminazione. In caso di inerzia, dopo un ulteriore termine di 30 giorni l'ordinanza è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che la relazione tecnica afferma che si tratta di attività che rientrano tra le attribuzioni istituzionali dei soggetti interessati e che gli stessi vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, evidenzia che l'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede espressamente che gli oneri connessi alle attività finalizzate all'identificazione del responsabile della contaminazione siano posti a carico del medesimo soggetto una volta individuato. Rileva che si prevede che con decreto interministeriale siano integrati gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.

Viene, altresì, modificato l'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce appositi valori limite, funzionali alla valu-

tazione del superamento delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee, con la soppressione di ferro e manganese.

Segnala che la relazione tecnica esclude che da tali modifiche discendano effetti negativi per la finanza pubblica. Ciò stante, non ha osservazioni da formulare.

Rileva, infine, che sono estese agli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, le misure di semplificazione in materia di bonifica dei siti inquinati previste all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024.

Segnala, altresì, che la relazione tecnica afferma che le modifiche hanno carattere procedurale e sono prive di effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere la possibilità che l'estensione delle semplificazioni procedurali in esame possa determinare un'accelerazione della realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rispetto alle dinamiche di spesa incorporate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, tenuto conto dei limiti annuali di cassa e dei meccanismi di programmazione finanziaria previsti dalla legislazione vigente.

In merito all'articolo 5, commi da 3 a 7, rileva preliminarmente che le disposizioni destinano alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » un importo fino a 200 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti interventi sono attuati dal Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025. Segnala altresì che il Fondo, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. Rileva che alla relativa copertura si provvede con le modalità ivi previste. Rileva, inoltre, che per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico, inclusi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni, è prevista un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede con le modalità ivi previste.

Al riguardo, pur considerando che i suddetti oneri sono limitati agli stanziamenti previsti, rileva che la norma, oltre a destinare agli interventi in esame fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo, ne dispone l'incremento per le medesime finalità. Ciò stante, in assenza di indicazioni in proposito nella relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione in merito agli interventi da finanziare, al fine di valutare la congruità delle risorse complessivamente destinate alle predette finalità.

Infine, osserva che il prospetto riepilogativo ascrive alle norme identici effetti sui tre saldi di finanza pubblica, pur trattandosi di risorse di conto capitale. Al riguardo, considerato che, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, le risorse sono destinate a confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ritiene che andrebbe chiarito se l'imputazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto sia stata effettuata tenendo conto del momento del trasferimento delle risorse alla predetta contabilità ovvero della loro effettiva utilizzazione per la realizzazione degli interventi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 4 del medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

stero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

Al riguardo, nel rilevare che si prevede l'utilizzo del fondo speciale di conto capitale per oneri eccedenti il triennio di riferimento del vigente bilancio pluriennale, non formula osservazioni, dal momento che i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica disposta dall'articolo 2, comma 4 e anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 7 del medesimo articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito ricorda che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a euro 174.522.415 per l'anno 2028.

Ciò posto, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, nell'ambito del quale lo stanziamento del Fondo è pari a 139.694.542 euro per l'anno 2027, a 125.763.089 euro per l'anno 2028 e a 125.389.810 euro per l'anno 2029.

Ritiene, altresì, necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine alla possibilità di procedere alla riduzione del predetto Fondo senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, segnalando che, qualora la Commissione Ambiente concluda l'esame del provvedimento, la Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
C. 2646 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Rinvio dell'esame degli emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Mascaretti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge C. 2646-A, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.

Nell'evidenziare che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato approvato un unico emendamento modificativo del testo originario che ha soppresso il

comma 4 dell'articolo 7, concernente la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, e che tale emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

Rileva, inoltre, che il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà principalmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce, nel distretto della corte di appello di Venezia, il tribunale di Bassano del Grappa e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, conseguentemente autorizzando la spesa di 682.464 euro per l'anno 2026 per la realizzazione delle nuove strutture giudiziarie e la spesa di 772.500 euro per l'anno 2026 e di 1.314.400 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il funzionamento delle stesse.

Al riguardo, nel prendere atto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, rileva che, con riferimento all'anno 2026, gli oneri di funzionamento delle nuove strutture giudiziarie risultano limitati ai soli canoni di locazione, mentre le restanti spese quantificate sono interamente riconducibili a interventi di investimento, quali l'acquisto di arredi, la ristrutturazione degli immobili e l'allestimento delle dotazioni tecnologiche.

Evidenzia, peraltro, che, a decorrere dal 2027, risultano invece previsti ulteriori oneri di funzionamento, pari a circa 542.000 euro annui, come si evince dalla differenza tra l'onere complessivo annuo di 1.314.400 euro e quello di 772.500 euro riferito ai soli canoni di locazione per il 2026.

Ritiene che andrebbe pertanto chiarito per quali ragioni non siano stati considerati, per il 2026, oltre ai canoni di locazione, ulteriori oneri di funzionamento, analoghi a quelli previsti a decorrere dal 2027, specificando altresì la natura e l'ammontare delle singole voci di spesa ricomprese nella quantificazione relativa a tale ultimo anno.

Osserva, inoltre che andrebbe valutata l'opportunità di procedere a una rimodulazione temporale degli oneri, tenuto conto dei tempi ancora necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento e dei successivi adempimenti richiesti per l'effettiva operatività dei nuovi uffici giudiziari, che potrebbero comportare lo slittamento al 2027, o ad annualità successive, di parte delle spese attualmente imputate al 2026.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2, primo periodo, dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 682.464 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, fa presente che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, segnala la necessità di riformulare la disposizione in esame aggiornando il richiamo all'utilizzo del fondo speciale relativo al triennio 2025-2027, mediante il rinvio al bilancio, attualmente vigente, relativo al triennio 2026-2028, ferma restando l'esigenza di valutare se vi sia necessità di modificare anche l'imputazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Inoltre, fa presente che il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a 772.500 euro per l'anno 2026 e a 1.314.400 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia.

Al riguardo, fa presente che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponi-

bilità, anche alla luce degli utilizzi del medesimo fondo disposti dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 6, comma 3, del provvedimento, nonché del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Ciò posto, segnala la necessità di riformulare la disposizione in esame aggiornando il richiamo all'utilizzo del fondo speciale relativo al triennio 2025-2027, mediante il rinvio al bilancio, attualmente vigente, relativo al triennio 2026-2028, ferma restando l'esigenza di valutare se vi sia necessità di modificare anche l'imputazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Rileva, poi, che l'articolo 3, tra l'altro, ripristina i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le relative procure della Repubblica e le sezioni distaccate di Ischia, di Lipari e di Portoferraio. Segnala che nelle sezioni distaccate ripristinate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, che le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale e che in tale sede sono altresì svolte in via esclusiva le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

Si prevede, altresì, che i magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possano svolgere funzioni anche presso la sede principale e che nelle sezioni distaccate di tribunale non sono istituiti posti di presidente di sezione. Segnala che per il funzionamento degli uffici giudiziari in esame è autorizzata la spesa di 1.439.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mentre alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura dei tribunali e delle sezioni distaccate medesime si provvede nei limiti del personale già in servizio presso il Ministero della giustizia.

Con riferimento alle spese di funzionamento, non ha osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e rilevato che gli importi di spesa autorizzati risultano pari a quelli previsti negli interventi, da ultimo l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 117 del 2025, che hanno disposto il differimento della soppressione degli uffici giudiziari ripristinati dalla norma in esame. Non ha, altresì, osservazioni da formulare per quanto concerne la copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura dei tribunali e delle sezioni distaccate con il personale già in servizio presso il Ministero della giustizia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, finalizzata all'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, pari a 1.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia.

Al riguardo, fa presente che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce degli utilizzi del medesimo fondo disposti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2 e dall'articolo 6, comma 3, del provvedimento e avuto altresì riguardo del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Ciò posto, segnala la necessità di riformulare la disposizione in esame aggiornando il richiamo all'utilizzo del fondo speciale relativo al triennio 2025-2027, mediante il rinvio al bilancio, attualmente vigente, relativo al triennio 2026-2028, ferma restando l'esigenza di valutare se vi sia necessità di modificare anche l'imputazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo 6, evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l'aumento di 7 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria e di 25 unità della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del comparto funzioni centrali, di cui 14 destinate all'area dei funzionari e 11 all'area assistenti. In base a quanto desumibile dalla relazione tecnica, il suddetto personale è destinato complessivamente alle esigenze degli uffici giudiziari di Bassano del Grappa, di cui agli articoli 4 e 5. Rileva che il Ministero della giustizia è, altresì, autorizzato a bandire, nel corso del 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le relative procedure concorsuali di reclutamento.

Segnala, infine, che per l'attuazione delle summenzionate previsioni, vengono disposte specifiche autorizzazioni di spesa cui si provvede nei termini indicati dalla medesima disposizione. Al riguardo, rileva che i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi delle spese autorizzate dal comma 3 per far fronte ai relativi oneri. Evidenzia, altresì, che, da quanto desumibile dalla medesima relazione tecnica, l'onere assunzionale del suddetto personale è computato in modo da realizzare la sua integrale assunzione nel corso del 2027, ipotizzando, inoltre, l'indizione e lo svolgimento delle rispettive procedure concorsuali nel 2026. Sul punto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito all'effettiva possibilità di dar seguito a tali previsioni negli indicati esercizi stante la data di presumibile entrata in vigore delle disposizioni in riferimento a ridosso della fine del corrente anno. Tanto premesso, ritiene che andrebbe anche valutata l'opportunità di intervenire sul testo della norma al fine di riprogrammare il suddetto intervento, con riguardo allo svolgimento dei concorsi e alle relative decorrenze assunzionali, a partire dal 2027, provvedendo in termini corrispondenti anche in relazione alle relative autorizzazioni di spesa e disposizioni di copertura finanziaria.

Con riguardo alla mancata quantificazione degli oneri relativi alle spese concorsuali per i magistrati, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, ovvero che essendo previsto un reclutamento esiguo, l'espletamento delle prove e le relative spese concorsuali, potranno essere ricomprese nelle spese dei concorsi annualmente organizzati in via ordinaria per personale di magistratura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa ivi previste, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 1.824.669 euro per l'anno 2027, a 1.852.245 euro per l'anno 2028, a 1.916.268 euro per l'anno 2029, a 1.930.988 euro per l'anno 2030, a 2.135.825 euro per l'anno 2031, a 2.141.534 euro per l'anno 2032, a 2.159.044 euro per l'anno 2033, a 2.179.473 euro per l'anno 2034, a 2.196.984 euro per l'anno 2035 e a 2.217.413 euro annui a decorrere dall'anno 2036, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026 e a 2.217.413 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia, facendo decorrere dall'anno 2027 l'onere annuo massimo previsto negli anni successivi al triennio di riferimento del disegno di legge in esame, pari appunto, a euro 2.217.413.

Al riguardo, fa presente che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce degli utilizzi del medesimo fondo disposti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2 e dall'articolo 3, comma 11, del provvedimento e avuto altresì riguardo del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Ciò posto, segnala la necessità di riformulare la disposizione in esame aggiornando il richiamo all'utilizzo del fondo speciale relativo al triennio 2025-2027, mediante il rinvio al bilancio, attualmente

vigente, relativo al triennio 2026-2028, ferma restando l'esigenza di valutare se vi sia necessità di modificare anche l'imputazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

In ogni caso, ritiene necessario differire l'imputazione degli oneri più elevati quantificati per l'attuazione della disposizione, pari a euro 2.217.413 per l'anno 2027, riferendoli all'ultimo anno del triennio in corso.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento e l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale.
Atto n. 451.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, reca interventi di coordinamento normativo e disposizioni correttive dei testi unici emanati nell'ambito della riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

Nel ricordare che il provvedimento consta di tre articoli ed è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame recano, al comma 1, modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, al comma 3, modifiche ai testi unici dei tributi erariali minori, al comma 4, della giustizia tributaria, al comma 5, dei versamenti e della riscossione, al comma 6, dell'imposta di registro e di altri tributi indiretti, al comma 7, dell'IVA, al comma 8, delle imposte sui redditi e, ai commi 9 e 10, degli adempimenti e accertamento. Il comma 2 dell'articolo 1 interviene inoltre sulla decorrenza di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 141 del 2026. Segnala che la relazione tecnica evidenzia la natura ricognitiva e di coordinamento delle modifiche in esame.

Ciò stante, non formula osservazioni con riferimento al comma 8, lettere *b)*, *f)* e *i),* considerato che le modifiche ivi previste sono finalizzate a recepire o coordinare discipline già vigenti. In particolare, evidenzia che la lettera *b)* distingue il regime ordinario dei *fringe benefit* dalla disciplina temporanea prevista dall'articolo 1, commi 390 e 391, della legge n. 207 del 2024 e che la lettera *f)* recepisce l'estensione del regime di imposizione sostitutiva sulle liberalità ai lavoratori subordinati delle piattaforme digitali, già disposta dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 62 del 2026. Fa presente che la lettera *i)* del comma 8 adegua il riferimento alla ritenuta sugli utili distribuiti dalle società di investimento immobiliare quotate – SIIQ all'aliquota del 26 per cento, già applicabile dal 1° luglio 2014 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nelle circolari n. 19/E del 2014 e n. 32/E del 2015. Analogamente, non formula osservazioni sulle modifiche recate dal comma 9, lettere *d)*, *e)*, *f)*. In particolare, rileva che le lettere *d)* ed *e)* recepiscono le modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui

al decreto legislativo n. 13 del 2024, già introdotte dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 38 del 2026, mentre la lettera *f)* corregge la numerazione dei commi dell'articolo 150 del testo unico. Osserva come tali interventi non appaiono pertanto suscettibili di determinare effetti finanziari aggiuntivi, in quanto finalizzati a riprodurre la disciplina sostanziale vigente o a correggere errori materiali.

Con riferimento al comma 8, lettera *g)*, segnala che sull'articolo 228 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, interviene anche l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio 2027. Ricorda che quest'ultimo introduce il comma 10-*bis*, riproducendo la disciplina dell'esenzione dalle imposte sui redditi del 50 per cento dei dividendi corrisposti ai lavoratori in relazione ad azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite di 1.500 euro annui, già prevista per il 2025 dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 76 del 2025 e prorogata al 2026 dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 199 del 2025, ed estendendone l'applicazione al 2027. Segnala che la disposizione prevede, altresì, l'abrogazione delle corrispondenti norme previgenti.

Al riguardo, ritiene opportuno assicurare il coordinamento dei due interventi sul medesimo articolo del testo unico, tenendo conto che la proroga dell'agevolazione al 2027 costituisce una modifica sostanziale, cui sono riconducibili effetti di minori entrate distinti da quelli delle disposizioni di coordinamento contenute nel provvedimento in esame.

Quanto al comma 9, lettera *e)*, segnala inoltre che il richiamo all'articolo 364, commi da 1 a 10, del testo unico si colloca in un ambito sul quale intervengono anche gli articoli 13 e 14 del disegno di legge di bilancio 2027, che introducono gli articoli 364-*bis* e 364-*ter*, relativi a fattispecie distinte. Non emergendo sovrapposizioni tra le disposizioni, non formula osservazioni sui relativi effetti finanziari.

Infine, con riferimento ai commi 1, lettera *d)*, e 6 dell'articolo 1, che intervengono sulla disciplina sanzionatoria tributaria, andrebbe confermato, a suo avviso, che le modifiche, comprese quelle relative alla riduzione delle sanzioni in caso di tempestivo pagamento, non determinino variazioni del trattamento sanzionatorio rispetto alla legislazione vigente, con conseguenti effetti sul gettito.

Con riferimento, invece, ai profili di quantificazione relativi all'articolo 2, rileva che le disposizioni in esame recano, al comma 1, modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2026, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al comma 2, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale e, al comma 3, all'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026, relativo alle modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale. In proposito, non formula osservazioni, considerato il carattere formale e di coordinamento normativo delle predette disposizioni. In particolare, con riferimento al comma 2, rileva che l'estensione ai tributi regionali e locali della disciplina della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti è già prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026.

Analogamente, con riferimento al comma 3, la specificazione relativa alla riconducibilità delle attività economiche al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalla società o associazione è già contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026, che interviene sulla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024 e sulle corrispondenti disposizioni del testo unico degli adempimenti e dell'accertamento.

Osserva, infine, che le modifiche recate dai commi 2 e 3 risultano pertanto finalizzate ad assicurare il coordinamento con disposizioni già vigenti e, al pari delle correzioni formali previste dal comma 1, non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari aggiuntivi.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la novella, di cui all'articolo 1,

comma 8, lettera *g)*, che modifica l'articolo 228, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, in materia di tassazione dei premi di produttività, è volta a correggere e aggiornare i rinvii contenuti nel citato comma 3 dell'articolo 228, laddove l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio 2027 introduce, nel medesimo articolo 228, il comma 10-*bis*, che riproduce, estendendone l'applicazione all'anno 2027, la disciplina dell'esenzione dalle imposte sui redditi del 50 per cento dei dividendi corrisposti ai lavoratori in relazione ad azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, già prevista per il 2025 dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 76 del 2025 e prorogata al 2026 dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 199 del 2025.

Segnala che i due interventi riguardano, dunque, fattispecie tra loro distinte, non determinandosi alcuna sovrapposizione sul piano precettivo, in ragione del fatto che la novella introdotta dall'articolo 1, comma 8, lettera *g)*, dello schema di decreto in esame non innova la disciplina sostanziale ivi prevista, mentre l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio 2027 introduce il comma 10-*bis* del medesimo articolo 228 e dispone l'estensione all'anno 2027 di una specifica agevolazione relativa ai dividendi derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, i cui effetti, in termini di minore entrate, restano esclusivamente riferibili alla proroga ivi prevista.

Rileva, altresì, che le modifiche recate all'articolo 41-*bis* del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, contenute all'articolo 1, commi 1, lettera *d)*, e 6, dello schema di decreto in esame, che intervengono sulla disciplina sanzionatoria tributaria, non determinano alcun effetto sul gettito, in quanto le sanzioni applicabili e le relative attenuanti restano inalterate.

Osserva, infine, che le predette novelle sono, infatti, ispirate a un criterio di razionalizzazione delle sanzioni all'interno del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, che ha ispirato i recenti correttivi dei testi unici, e sono operate al solo fine di ricondurre all'interno del predetto articolo 41-*bis* la fattispecie sanzionatoria relativa al controllo della regolarità dell'autoliquidazione delle imposte, disciplinata dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, e, conseguentemente, in coordinamento con tale intervento, sopprimerla dal medesimo articolo 13.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale (Atto n. 451);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella, di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *g)*, che modifica l'articolo 228, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, in materia di tassazione dei premi di produttività, è volta a correggere e aggiornare i rinvii contenuti nel citato comma 3 dell'articolo 228, laddove l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio 2027 introduce, nel medesimo articolo 228, il comma 10-*bis*, che riproduce, estendendone l'applicazione all'anno 2027, la disciplina dell'esenzione dalle imposte sui redditi del 50 per cento dei dividendi corrisposti ai lavoratori in relazione ad azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, già prevista per il 2025 dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 76 del 2025 e prorogata al 2026 dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 199 del 2025;

i due interventi riguardano, dunque, fattispecie tra loro distinte, non deter-

minandosi alcuna sovrapposizione sul piano precettivo, in ragione del fatto che la novella introdotta dall'articolo 1, comma 8, lettera *g)*, dello schema di decreto in esame non innova la disciplina sostanziale ivi prevista, mentre l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio 2027 introduce il comma 10-*bis* del medesimo articolo 228 e dispone l'estensione all'anno 2027 di una specifica agevolazione relativa ai dividendi derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, i cui effetti, in termini di minore entrate, restano esclusivamente riferibili alla proroga ivi prevista;

le modifiche recate all'articolo 41-*bis* del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, contenute all'articolo 1, commi 1, lettera *d)*, e 6, dello schema di decreto in esame, che intervengono sulla disciplina sanzionatoria tributaria, non determinano alcun effetto sul gettito, in quanto le sanzioni applicabili e le relative attenuanti restano inalterate;

le predette novelle sono, infatti, ispirate a un criterio di razionalizzazione delle sanzioni all'interno del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, che ha ispirato i recenti correttivi dei testi unici, e sono operate al solo fine di ricondurre all'interno del predetto articolo 41-*bis* la fattispecie sanzionatoria relativa al controllo della regolarità dell'autoliquidazione delle imposte, disciplinata dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, e, conseguentemente, in coordinamento con tale intervento, sopprimerla dal medesimo articolo 13,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 40

Sulla pubblicità dei lavori 40

5-05995 Congedo: Chiarimenti circa l'applicabilità della riduzione dell'aliquota IRES agli ex IACP 40

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 44

5-05996 Sottanelli: Misure per garantire la continuità operativa di Cdp Venture capital Sgr S.p.A. 41

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 45

5-05997 Alifano: Iniziative normative inerenti al trattamento fiscale dei lavoratori *under* 35 . 41

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 47

5-05998 Merola: Chiarimenti su conguagli e rimborsi conseguenti alla revisione delle certificazioni uniche 2026 nell'ambito delle prestazioni di *welfare* aziendale 41

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 49

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 148 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega – Salvini Premier, il deputato Antonio Angelucci ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte, per il medesimo gruppo, il deputato Luca Toccalini.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, inoltre, che il deputato Toni Ricciardi ha sottoscritto l'interrogazione 5-05998 Merola.

5-05995 Congedo: Chiarimenti circa l'applicabilità della riduzione dell'aliquota IRES agli ex IACP.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Saverio CONGEDO (FDI) esprime particolare soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario, che conferma la vigenza dell'agevolazione riconosciuta dall'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 e la sua applicabilità anche agli ex IACP.

5-05996 Sottanelli: Misure per garantire la continuità operativa di Cdp Venture capital Sgr S.p.A.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara favorevolmente sorpresa per la risposta del Governo, dalla quale si evince che non è prevista la riduzione delle risorse destinate alla Cdp Venture capital Sgr S.p.A., ma, al contrario, il reperimento di nuove risorse, esito sorprendente considerato il periodo di crisi che attraversa il settore del *venture capital*. Nel sottolineare l'importanza del ruolo svolto dalla Sgr, si riserva di valutare in futuro le modalità di individuazione e reperimento dei fondi necessari ad assicurarne la continuità operativa. Auspica, pertanto, che l'Esecutivo tenga fede a quanto dichiarato in questa sede.

5-05997 Alifano: Iniziative normative inerenti al trattamento fiscale dei lavoratori *under* 35.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia che dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo già si evince che le misure richiamate nell'interrogazione richiedono numerosi aggiustamenti, anche in ragione dei dubbi sollevati dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in ordine alle loro criticità ed effetti distorsivi.

Quanto agli interventi sugli scaglioni IRPEF, rammenta che da tali misure si stima derivino minori entrate per circa 1,45 miliardi; ritiene tuttavia che l'agevolazione non favorirà né i giovani, né il ceto medio-basso, avvantaggiando invece i contribuenti dal reddito medio-alto.

Per quel che riguarda l'imposta sostitutiva all'1 per cento sugli incrementi di stipendio, ritiene che il rappresentante del Governo non abbia fornito alcuna risposta ai quesiti posti nell'interrogazione. A suo parere, l'Esecutivo si è limitato a prendere atto delle criticità, preannunciando eventuali misure correttive. Ritiene invece che il Governo avrebbe dovuto meglio ponderare l'agevolazione prima della sua adozione.

Reputa, in conclusione, che la maggior parte dei beneficiari continuerà piuttosto a optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'originaria aliquota al cinque per cento, stanti gli effetti distorsivi della nuova misura.

5-05998 Merola: Chiarimenti su conguagli e rimborsi conseguenti alla revisione delle certificazioni uniche 2026 nell'ambito delle prestazioni di *welfare* aziendale.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatto dalla cortesia e precisione del rappresentante del Governo, ma completamente insoddisfatto dal contenuto della risposta fornita.

Evidenzia infatti che l'interrogazione invitava l'Esecutivo a una maggiore chiarezza e semplificazione; la procedura delineata dal Governo per ovviare alle conseguenze della successione delle norme nel tempo

appare, invece, ostica e complessa per i contribuenti interessati.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 148.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Marco OSNATO, *presidente,* rammenta che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, la proposta di nomina del deputato Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, trasmessa dal Governo al Parlamento il 9 novembre 2026.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, fa presente anzitutto che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina testé richiamata entro il 30 novembre 2026.

In ordine alla procedura parlamentare relativa alla proposta di nomina, ricorda che il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, attribuisce alla Consob personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia, stabilendo altresì che nei confronti del presidente e dei membri della Consob trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. In base all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, la Consob è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente e i membri della Consob durano in carica sette anni e non possono essere confermati. In particolare, la citata legge n. 14 del 1978 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare, che è espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

Quanto all'esame della Commissione Finanze, preannuncia di non volersi soffermare nel dettaglio sull'attività parlamentare dell'onorevole Centemero, già nota ai colleghi, limitandosi a ricordare il suo ruolo di deputato, sin dalla scorsa legislatura, di componente della nostra Commissione sino al 6 novembre scorso, nonché, dal 2023, di Vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e di Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo – PAM.

Con riferimento poi agli studi dell'onorevole Centemero, ricorda poi la sua Laurea in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo, il *Graduate Certificate* in *Project Management* presso la Boston University di Bruxelles, nonché il Master in *management* della pubblica amministrazione presso la SDA Bocconi School of Management.

Evidenzia come l'ampiezza della sua formazione economica e manageriale e la vocazione interdisciplinare dei suoi studi si evincano anche dalle pubblicazioni di cui è stato autore, oltre che dall'impegno profuso in attività accademiche, scientifiche e associative. Inoltre rileva che l'onorevole Centemero vanta altresì un percorso professionale di particolare rilievo: abilitato all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e revisore legale, ha ricoperto incarichi negli organi di amministrazione e di controllo di società quotate e non quotate, anche svolgendo funzioni di sindaco e di consigliere indipendente. Ha altresì maturato esperienza nella consulenza fiscale e societaria, nelle operazioni di fusione e acquisizione, nella gestione finanziaria e nei processi di riorganizzazione aziendale. Per un quadro più dettagliato della formazione e della carriera dell'onorevole Centemero, rinvia dunque al *curriculum* che accompagna la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo.

In conclusione, rilevato come il percorso richiamato dimostri il possesso, da parte dell'onorevole Centemero, di requisiti di competenza ed esperienza maturati, in Italia e all'estero, in ambito societario e nei settori della finanza, della fiscalità, nonché della *corporate governance* e della regolamentazione dei mercati, preannuncia la formulazione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che alle ore 14 di domani, 18 novembre 2026, in seduta congiunta con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, si svolgerà presso la Sala del Mappamondo l'audizione informale del dott. Centemero, al termine della quale, alle ore 14.45, la Commissione Finanze procederà al voto sulla proposta di nomina.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 18 novembre 2026.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

5-05995 Congedo: Chiarimenti circa l'applicabilità della riduzione dell'aliquota IRES agli ex IACP.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se l'agevolazione in materia di IRES, prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, « sia da ritenersi tuttora applicabile agli ex IACP, comunque denominati, alle aziende casa e agli altri enti regionali che, pur a seguito delle trasformazioni istituzionali e organizzative intervenute, continuano a svolgere le medesime funzioni e finalità sociali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, al comma 1, lettera *c-bis)*, prevede la riduzione della metà dell'aliquota IRES in favore di alcuni soggetti, tra i quali gli « Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla, data del 31 dicembre 2013 ».

Il comma 2 del medesimo articolo 6 dispone che detta riduzione compete a condizione che i soggetti di cui al comma 1 abbiano personalità giuridica mentre il comma 3 stabilisce che la « riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore [...] ».

L'articolo 1, comma 51, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto l'abrogazione della sopracitata disposizione, disponendo, tuttavia – ai successivi commi 52 e 52-*bis* – che detta abrogazione avrà effetto solo a seguito dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti legislativi, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà, che a oggi non sono stati adottati.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, nella prassi dell'Agenzia delle entrate (cfr. risposta 28 dicembre 2018, n. 152, circolare del 17 maggio 2022, n. 15/E, circolare del 28 dicembre 2023, n. 35/E) trova conferma che l'agevolazione di cui al citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 risulti ancora vigente e continua, pertanto, a trovare applicazione per i soggetti ivi indicati, compresi gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di « *in house providing* ».

Tanto premesso, eventuali incertezze connesse a specifiche problematiche applicative, relative ai casi concreti, potranno trovare agevole soluzione ricorrendo all'istituto dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Inoltre, le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali, nonché le amministrazioni dello Stato possono avvalersi dell'istituto della consulenza giuridica all'Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere chiarimenti interpretativi concernenti disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardino singoli contribuenti (si veda l'articolo 10-*octies* della legge n. 212 del 2000).

ALLEGATO 2

5-05996 Sottanelli: Misure per garantire la continuità operativa di Cdp Venture capital Sgr S.p.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

preliminarmente, è opportuno ricordare che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy hanno seguito sin dalla genesi l'iniziativa lanciata dal Gruppo BEI nel 2022, denominata *European Tech Champions Initiative (ETCI),* volto a creare un fondo di fondi paneuropeo finalizzato a colmare il divario nella disponibilità di capitali per crescita avanzata *(scale-up)* delle imprese tecnologiche europee più promettenti.

L'Italia ha partecipato alla prima fase (ETCI 1.0) stanziando 150 milioni di euro, ricevendo investimenti per un ammontare superiore a tre volte tale contributo.

Nell'anno in corso, il MEF ha confermato, d'intesa con il MIMIT, la partecipazione alla seconda fase (ETCI 2.0), che presenta diverse novità di interesse per il sistema italiano del *venture capital*.

L'ETCI 2.0 amplia significativamente la platea dei gestori (anche italiani) di fondi di *venture capital* che potranno accedere al programma in quanto, rispetto all'ETCI 1.0, è consentito l'accesso a fondi con una raccolta superiore a 300 milioni di euro, mentre l'ETCI 1.0 consentiva l'accesso, a fondi con raccolta superiore a 1 miliardo di euro.

Viene anche consentita la partecipazione attiva di investitori privati e istituzionali, anche italiani, che contribuiranno ad accrescere il livello di ambizione dell'iniziativa, contenendo al contempo il contributo a carico dello Stato.

In questo contesto, si deve ricordare che il Ministero delle imprese e del made in Italy è investitore diretto dei fondi di fondi, istituiti da CDP *Venture Capital* SGR, per l'attuazione del Fondo di sostegno al *venture capital*, iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero [(1)] e affidato in gestione alla medesima SGR.

L'investimento in fondi paneuropei, quali appunto l'ETCI 2.0, rientra tra le potenziali destinazioni individuate, in sede attuativa, per l'utilizzo delle risorse di tale Fondo.

In particolare, la partecipazione all'iniziativa, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro, è prevista secondo un'articolazione che contempla, per 50 milioni di euro, l'utilizzo di introiti maturati nell'ambito delle operazioni di investimento per la quota di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, per la restante parte, il ricorso a operazioni di co-investimento con i fondi di fondi gestiti dalla SGR.

Tale modalità di finanziamento non determina, pertanto, una riduzione delle risorse affidate in gestione alla SGR né produce impatti economici diretti sulla stessa riconducibili alla restituzione di risorse.

Non è configurabile, quindi, sotto tale profilo, l'ipotesi di una riallocazione suscettibile di comprometterne la capacità operativa.

Ciò posto – volendo fornire ulteriori informazioni riguardo alle prospettive economico-finanziarie della SGR – la società sta predisponendo un aggiornamento del Piano Industriale, che si prevede possa essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti nel corso della prima metà del 2027, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

---

(1) La SGR è individuata per legge quale gestore delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital,* ai sensi, in particolare, dell'articolo 1, commi 206 e 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 10, comma 7-*sexies,* del decreto-legge n. 121 del 2021.

Il nuovo Piano consentirà di aggiornare organicamente le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione del portafoglio dei fondi gestiti e, in particolare, del progressivo completamento dei periodi di investimento dei fondi avviati nella prima fase di operatività della SGR e della conseguente evoluzione delle relative commissioni di gestione.

Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, i risultati economici conseguiti dalla SGR sin dall'avvio, della propria operatività hanno consentito di costruire una solida dotazione patrimoniale, che rappresenta un importante presidio nell'attuale fase di transizione e nel periodo necessario all'avvio e alla progressiva entrata a regime dei nuovi prodotti.

Parallelamente, prosegue l'attività di raccolta di nuovi capitali, con il contributo sia degli investitori istituzionali sia di investitori terzi. In particolare, dalla fine del 2025 ad oggi sono stati raccolti circa 100 milioni di euro di nuovi capitali, a conferma della progressiva diversificazione delle fonti di raccolta della SGR.

Nel complesso, pertanto, allo stato, non emergono effetti sulla continuità operativa della SGR direttamente riconducibili alle modalità individuate per la partecipazione a ETCI 2.0. Le prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie di medio-lungo periodo, nonché l'evoluzione delle masse gestite e delle commissioni di gestione, saranno aggiornate nell'ambito del nuovo Piano Industriale, tenendo conto dell'evoluzione dei fondi attualmente in gestione e delle iniziative di nuova raccolta e di sviluppo di nuovi prodotti.

In tale quadro, la continuità dell'azione della SGR sarà perseguita attraverso un equilibrato sviluppo delle masse in gestione, il lancio di nuovi strumenti di investimento e il progressivo coinvolgimento di investitori istituzionali e privati, preservando la solidità patrimoniale della società e la sua capacità di sostenere la crescita dell'ecosistema italiano dell'innovazione.

ALLEGATO 3

5-05997 Alifano: Iniziative normative inerenti al trattamento fiscale dei lavoratori *under* 35.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa i dati forniti dall'ufficio parlamentare di bilancio (UPB) nel corso dell'audizione sul disegno di legge di bilancio 2027, svoltasi lo scorso 12 novembre, con particolare riferimento alla rimodulazione degli scaglioni Irpef.

In proposito, tenuto conto che nel 2027 il suddetto disegno di legge prevede un'imposta sostitutiva dell'1 per cento sugli aumenti di stipendio degli *under* 30 (fino a 28.000 euro), non cumulabile con altre agevolazioni, e che, a causa della perdita di detrazioni e bonus, tale sovrapposizione produrrebbe – secondo quanto evidenziato dall'UPB – un effetto perverso, vanificando di fatto la finalità incentivante, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere « se sia consapevole delle criticità delle citate misure come segnalate dall'UPB e quali ulteriori iniziative normative intenda approntare in merito ai profili esposti, al fine di realizzare una riforma organica in favore dei lavoratori *under* 35 ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'intervento sul secondo scaglione, che ne innalza il limite superiore, riguarda i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro e riduce di dieci punti percentuali l'aliquota che insiste sui redditi tra 50 e 55 mila euro. Il beneficio massimo è pari a 500 euro e non aumenta oltre i 55.000 euro di reddito.

Come evidenziato anche dall'UPB, tale misura si inquadra nel percorso complessivo delle riforme che si sono susseguite negli ultimi anni. Tralasciando le misure temporanee precedenti, a partire dal 2025 circa 18 miliardi di euro annui sono stati destinati alla riduzione del carico fiscale attraverso la riduzione degli scaglioni Irpef da quattro a tre e la contestuale introduzione delle misure a riduzione del carico fiscale sul lavoro. Tali risorse sono state concentrate soprattutto sui contribuenti con redditi da lavoro bassi e medio-bassi fino a 40.000 euro, a beneficio di quasi 33 milioni di contribuenti.

Ulteriori 3 miliardi annui, a partire dal 2026, hanno ridotto il prelievo sui redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, consolidando i benefici già riconosciuti tra 28 e 40 mila euro di reddito ed estendendo la platea dei beneficiari oltre tale limite.

L'intervento inserito nel disegno di legge di bilancio, con risorse più contenute, estende ulteriormente la riduzione del prelievo coinvolgendo quella fascia di contribuenti che finora ne aveva beneficiato in misura minore.

Per i giovani è stata comunque prevista una misura specifica, che riguarda i ragazzi con meno di 30 anni e con un reddito da dipendente che non superi i 28 mila euro.

L'obiettivo è quello di accompagnare i giovani lavoratori nel percorso iniziale della propria vita lavorativa, prevedendo che gli incrementi di reddito rimangano quasi pienamente nella disponibilità del lavoratore. Per questi soggetti il prelievo sarebbe minimo, pari all'uno per cento.

L'Irpef è un sistema molto complesso, in cui i redditi da lavoro dipendente, soprattutto a livelli bassi, sono soggetti a una progressività piuttosto elevata che esercita, i suoi effetti proprio sugli incrementi

di reddito. La misura in favore dei giovani, così come la misura sui rinnovi contrattuali, si propone proprio di sottrarre tali incrementi alla progressività per garantire « efficacia » agli aumenti retributivi attraverso un maggior reddito disponibile.

Sulla base delle evidenze che emergeranno dall'applicazione della misura, potranno essere valutati gli eventuali interventi necessari a garantirne la piena efficacia, nel rispetto naturalmente degli equilibri di finanza pubblica.

ALLEGATO 4

5-05998 Merola: Chiarimenti su conguagli e rimborsi conseguenti alla revisione delle certificazioni uniche 2026 nell'ambito delle prestazioni di *welfare* aziendale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante premette che il regime dei benefici fiscali riferiti ai familiari è stato oggetto di ripetuti interventi normativi.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere « con quali modalità e tempi (si) intenda assicurare la revisione delle CU relative ai redditi 2025 e i conseguenti conguagli o rimborsi delle maggiori imposte eventualmente trattenute sulle prestazioni di *welfare* aziendale, anche per i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione e concluso i relativi conguagli, evitando che le conseguenze dei ripetuti interventi correttivi ricadano sui lavoratori sotto forma di ulteriori costi, adempimenti o ritardi nel recupero delle somme spettanti ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 2026 (cosiddetto decreto Omnibus), modificando l'articolo 12, comma 4-*ter*, del TUIR, ha eliminato il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l'applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all'articolo 12 del TUIR, senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste che è, invece, necessaria laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di « familiare fiscalmente a carico », con riguardo agli « altri familiari » di cui all'articolo 433 del codice civile, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto Omnibus ha previsto che « Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025 », ovvero con effetto retroattivo.

In proposito, si osserva che alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 148 del 2026 (12 agosto 2026), erano ampiamente scaduti i termini per il rilascio della Certificazione Unica 2026 – anno d'imposta 2025 (16 marzo 2026) da parte del sostituto d'imposta.

Pertanto – premesso che, nel caso di specie, non può ritenersi sussistere un obbligo di riemissione e nuova trasmissione all'Agenzia delle entrate di una CU sostitutiva – nei casi in cui il contribuente abbia già presentato nei termini una dichiarazione dei redditi (730/2026 o REDDITI PF 2026 – anno d'imposta 2025) senza considerare le nuove disposizioni, lo stesso potrà presentare una dichiarazione dei redditi « integrativa » per recuperare la maggiore imposta trattenuta dal sostituto d'imposta.

A seguito della dichiarazione integrativa, quindi, emergerà un credito che potrà essere chiesto a rimborso ovvero riportato in avanti e utilizzato nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo.

Eventuali rilievi che emergessero, in sede di controllo, in relazione al disallineamento tra quanto certificato nella CU dal sostituto d'imposta e quanto dichiarato dal contribuente potrebbero essere giustificati tramite un'attestazione da parte del datore di lavoro del minore importo

del reddito di lavoro dipendente, che tenga conto delle nuove disposizioni agevolative.

In ogni caso, al fine di evitare l'insorgere dei predetti rilievi, il sostituto d'imposta può, comunque, rilasciare al percipiente e inviare telematicamente all'Agenzia – prima della presentazione della dichiarazione « integrativa » da parte del contribuente – una nuova CU 2026 « sostitutiva ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 55

ALLEGATO 1 (Proposte emendative 1.49, 04.010, 4.030 e 4.031 dei relatori e relativi subemendamenti) 64

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 71

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 59

ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate) 81

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 23 giugno 2026, si compone di 21 articoli. Ricorda che il testo approvato in prima lettura interviene su taluni degli elementi evidenziati nella lettera con cui la Direzione generale Ambiente della Commissione europea ha richiesto al Governo elementi di chiarimento in ordine alla compatibilità di alcune parti del testo originario con la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cosiddetta direttiva « Uccelli »), e con la di-

rettiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta direttiva « Habitat »).

Con riferimento alle disposizioni che investono più direttamente gli ambiti di competenza della Commissione Ambiente, l'articolo 2 interviene sull'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, stabilendo, al comma 1, lettera *a)*, che l'attività di tutela e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici tenga conto anche delle tradizioni, oltre che delle esigenze economiche e ricreative, e prevedendo, alla lettera *b)*, che l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima legge, concorra alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema.

L'articolo 3, modificato al Senato, al comma 1, lettera *a)*, sopprime il riferimento al lupo (*Canis lupus*) tra i mammiferi particolarmente protetti, anche sotto il profilo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Segnala, al riguardo, che la direttiva (UE) 2025/1237 ha declassato il lupo da specie « rigorosamente tutelata » a specie « tutelata », spostandolo dall'allegato IV all'allegato V della direttiva « Habitat » 92/43/CEE.

L'articolo 4, modificato al Senato, interviene sulla disciplina della cattura temporanea e dell'inanellamento di volatili. Il comma 1, lettera *a)*, demanda alle regioni la definizione delle caratteristiche, in particolare strutturali e igienico-sanitarie, degli impianti regionali di cattura, ferma restando la competenza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in materia di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi, dei quali determina altresì il periodo di attività. La lettera *b)* prevede che le regioni emanino norme in ordine all'identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, degli uccelli utilizzabili come richiami vivi, sulla base degli indirizzi contenuti in linee guida vincolanti definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, e vieta, per finalità di contrasto al bracconaggio, la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura. La lettera *c)* consente di trasmettere la notizia dell'abbattimento, della cattura e del ritrovamento di esemplari inanellati, all'ISPRA oppure all'istituto regionale, ove istituito, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvedono a informarne l'ISPRA.

L'articolo 5, modificato al Senato, riformula integralmente l'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi. Il nuovo comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'ISPRA, emanino norme per regolamentare l'allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria. Il comma 4 dispone che l'autorizzazione regionale costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, purché questi, fatte salve le preesistenze, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

L'articolo 6, modificato al Senato, interviene sull'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, in materia di pianificazione faunistico-venatoria, attribuendo tale funzione alle sole regioni in luogo delle province e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica. In particolare, la lettera *b)* precisa che, tra i territori in cui l'attività venatoria è comunque vietata e che concorrono a costituire le quote percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinate in ciascuna regione alla protezione della fauna selvatica, sono ricompresi quelli sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia. La

lettera c) introduce i nuovi commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Il comma 3-*bis* prevede che, al fine del graduale raggiungimento delle predette percentuali, le regioni trasmettano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della disposizione, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia, dando contezza della tipologia delle aree, delle ragioni tecnico-scientifiche della loro perimetrazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica. In caso di inosservanza, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro i successivi tre mesi, sentita la Conferenza Stato-regioni (comma 3-*ter*). Acquisiti i dati, su proposta dei medesimi Ministri, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, è adottato in sede di Conferenza Stato-regioni un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale (comma 3-*quater*). La lettera *e)* precisa che sono ricompresi nel territorio soggetto alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere. La lettera *f)* attribuisce alle regioni, in luogo delle province, la predisposizione dei piani faunistico-venatori, articolati per comprensori omogenei anche provinciali, e dei piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica, mentre la lettera *g)* inserisce tra i contenuti dei piani faunistico-venatori i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti, nonché tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e il demanio forestale dello Stato e delle regioni.

L'articolo 9, al comma 1, lettera *e)*, riformula le competenze dell'organismo di gestione degli ambiti territoriali di caccia, al quale sono demandate, tra l'altro, la promozione e l'organizzazione delle attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e la programmazione degli interventi finalizzati al miglioramento degli *habitat*. Lo stesso organismo promuove inoltre azioni di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie.

L'articolo 10, modificato al Senato, interviene sulla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. Per quanto di interesse, il comma 1, lettera *a)*, numero 1), nel consentire l'istituzione di aziende faunistico-venatorie anche con fini di lucro, fa salve, sentito l'ISPRA, le deroghe previste dal piano gestionale della concessione, mentre il numero 2) consente, nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'eventuale estensione del periodo venatorio, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale (VIncA) favorevole e fermo il rispetto dell'articolo 18, comma 1-*bis*, che vieta l'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

L'articolo 11, modificato al Senato, interviene sull'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria. In particolare, il comma 1, lettera *b)*, consente alle regioni di discostarsi dai pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale nell'articolazione dei calendari venatori, purché adducano una motivazione fondata su fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea. La medesima lettera sopprime il limite della prima decade di febbraio entro il quale le regioni possono posticipare, per specie determinate, i termini del periodo di caccia e prevede che a tal fine siano acquisiti i pareri dell'ISPRA e del Comitato, sopprimendo l'obbligo per le regioni di uniformarsi al parere dell'ISPRA. La lettera *d)* sopprime, infine, il riferimento ai pareri

dell'ISPRA e del suddetto Comitato nelle ipotesi di variazione degli elenchi delle specie cacciabili.

Gli articoli 18 e 19 intervengono, rispettivamente, sull'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, incrementando le sanzioni penali, al fine di contrastare le pratiche di bracconaggio, e sull'articolo 31 della medesima legge in materia di sanzioni amministrative.

L'articolo 20, inserito al Senato, reca disposizioni connesse alla procedura di infrazione n. 2023/2187, avviata dalla Commissione europea il 7 febbraio 2024 per il mancato rispetto della direttiva « Uccelli » e del regolamento REACH, che limita l'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide. Il comma 1 integra l'articolo 13, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 131 del 2024, stabilendo che la cartografia e le relative tabelle delle zone umide sono elaborate conformemente ai princìpi e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici. Il comma 2 abroga i commi 1-*ter* e 1-*quinquies* dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, il primo dei quali reca, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste da tale articolo, la qualificazione delle zone umide, individuate nelle zone d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e in quelle ricadenti nei siti di interesse comunitario, nelle zone di protezione speciale, nelle riserve naturali e nelle oasi di protezione.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Eleonora EVI (PD-IDP) esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, sia sotto il profilo del metodo sia nel merito, ritenendo che esso rappresenti un grave attacco alla tutela della biodiversità e della fauna selvatica, che costituisce patrimonio indisponibile dello Stato. Stigmatizza, in particolare, il ridimensionamento del ruolo degli organismi scientifici, a partire dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le cui competenze consultive verrebbero limitate anche con riferimento ai calendari venatori e all'individuazione delle specie cacciabili. Ritiene che le disposizioni proposte determinino una sostanziale liberalizzazione dell'attività venatoria, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

Richiama, inoltre, i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea, con particolare riferimento alle direttive « Habitat » e « Uccelli », nonché alla disciplina sul ripristino della natura e alle restrizioni sull'utilizzo del piombo. Ricorda, al riguardo, che già lo scorso anno la Commissione europea ha richiamato l'attenzione del Governo sulle modifiche normative prospettate, evidenziando il rischio che l'approvazione del provvedimento possa ostacolare la chiusura delle procedure di infrazione in corso e determinarne l'apertura di ulteriori.

Ritiene, pertanto, indispensabile che qualsiasi intervento di revisione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sia preceduto da un'adeguata istruttoria, a partire dall'acquisizione della relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, della quale ricorda essere stata predisposta soltanto una versione parziale nel 2009. Sottolinea altresì la necessità di un confronto approfondito con tutti i soggetti interessati, compresi gli organismi scientifici, le associazioni ambientaliste e animaliste, le organizzazioni venatorie e quelle agricole. Osserva, in particolare, che il provvedimento non reca misure efficaci per prevenire e contrastare i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole, mentre introdurrebbe forme di commercializzazione della fauna in determinati ambiti, tra cui le aziende agrituristico-venatorie.

Lamenta, infine, la compressione dei tempi del dibattito parlamentare e il mancato coinvolgimento della VIII Commissione nell'esame in sede referente del provvedimento, ritenendo che le competenze della Commissione Agricoltura non possano giustificare un ruolo marginale della Commissione Ambiente su una materia di particolare rilevanza per la tutela della biodiversità, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 9 della Costitu-

zione. Alla luce di quanto premesso, auspica dunque che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20 e dalle 13.10 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea da domani, mercoledì 18 novembre 2026, per lo svolgimento della discussione generale con seguito dell'esame nelle giornate successive, e che pertanto la Commissione dovrà terminare l'esame del provvedimento nella seduta odierna. Segnala altresì che, nella seduta dell'11 novembre 2026, è stato da ultimo respinto l'articolo aggiuntivo Morfino 5.019.

Avverte che sono state presentate le proposte emendative dei relatori 1.49, 04.010, 4.030 e 4.031, alle quali sono stati presentati subemendamenti *(vedi allegato 1)*.

Comunica, inoltre, che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Alessandro Colucci 1.018 e 1.020 prima della seduta e che il deputato Simiani ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Cortelazzo 1.021.

Invita quindi i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Pizzimenti, invita al ritiro dell'emendamento Vietri 1.6, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 1.13 e Morfino 1.26. Invita infine al ritiro degli emendamenti Mazzetti 1.27, Zinzi 1.38, nonché degli identici articoli aggiuntivi Milani 1.013 e Simiani 1.014, esprimendo altrimenti parere contrario. Precisa che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 sono da intendersi accantonate.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vietri 1.6 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 1.13.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.26, di cui è cofirmatario, ne richiama le finalità, volte ad assicurare la digitalizzazione dei procedimenti di valutazione ambientale secondo il principio *once only*, in base al quale la documentazione già acquisita non può essere richiesta nuovamente. Auspica, infine, che l'emendamento sia accantonato per consentire un supplemento di istruttoria.

Il viceministro Vannia GAVA osserva che, in base a quanto previsto dall'emendamento Morfino 1.26, il proponente potrebbe avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) anche a distanza di anni dalla verifica di assoggetta-

bilità, con possibili variazioni del quadro economico intervenute nel frattempo. Non ritiene pertanto che vi siano le condizioni per procedere all'accantonamento dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 1.26.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 1.27 è stato ritirato.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Zinzi 1.38, di cui è cofirmataria, rivolge una richiesta di accantonamento ai relatori e alla rappresentante del Governo.

Il viceministro Vannia GAVA, anche a seguito di un'interlocuzione coi relatori, ritiene non vi siano le condizioni per accedere alla richiesta testé formulata.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Zinzi 1.38 nonché l'articolo aggiuntivo Milani 1.013.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Simiani 1.014.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 2, precedentemente accantonate.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Battistoni, esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 2.46. Invita al ritiro dell'emendamento Milani 2.52, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonelli 2.011. Precisa che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 sono da intendersi accantonate.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 2.46.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Milani 2.52 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonelli 2.011.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 3, precedentemente accantonate.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Battistoni, invita al ritiro degli emendamenti Zinzi 3.6, Mazzetti 3.9 e Zinzi 3.11, esprimendo altrimenti parere contrario. Precisa che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3 sono da intendersi accantonate.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Zinzi 3.6, Mazzetti 3.9 e Zinzi 3.11.

Invita dunque i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 4, precedentemente accantonate.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Pizzimenti, invita al ritiro degli articoli premissivi Mattia 04.01 e Milani 04.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manes 4.4, L'Abbate 4.5, Ruffino 4.6 e Curti 4.8, nonché sull'emendamento Ilaria Fontana 4.28. Invita al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 4.29, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 4.34. Invita al ritiro degli identici emendamenti D'Attis 4.44 e Montemagni 4.45, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento

Simiani 4.48. Invita infine al ritiro degli identici emendamenti Manes 4.58 e Mazzetti 4.59, esprimendo altrimenti parere contrario.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la quasi totalità delle proposte emendative risulta accantonata o oggetto di un invito al ritiro, ritenendo pertanto poco utile proseguire l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che, oltre alle proposte emendative accantonate, ve ne sono altre sulle quali è stato espresso un parere contrario o formulato un invito al ritiro. Precisa che, come già comunicato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è ancora in corso l'istruttoria su talune proposte emendative. Invita quindi i relatori a proseguire con la formulazione dei pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Pizzimenti, invita al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 4.77, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 4.78, Ilaria Fontana 4.87, Evi 4.96 e Morfino 4.97. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 4.114. Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Manes 4.02 e Mazzetti 4.03, nonché dell'articolo aggiuntivo Milani 4.015, esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.031 dei Relatori. Precisa che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 4 sono da intendersi accantonate.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Patty L'ABBATE (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dichiara altresì di voler sottoscrivere gli emendamenti Morfino 4.26 e Bonelli 4.27.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata L'Abbate, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte, altresì, che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli articoli premissivi Mattia 04.01 e Milani 04.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Manes 4.4, L'Abbate 4.5, Ruffino 4.6 e Curti 4.8 nonché l'emendamento Ilaria Fontana 4.28.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cortelazzo 4.29 è stato ritirato.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.34 a sua prima firma, chiede al viceministro di precisare le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa, che ritiene riconducibili prevalentemente a valutazioni di carattere tecnico. Evidenzia, al riguardo, che l'emendamento è stato elaborato anche alla luce delle audizioni svolte ed è finalizzato a semplificare la complessa disciplina delle terre e rocce da scavo.

Il viceministro Vannia GAVA rileva che la proposta interviene sull'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui disciplina non è vigente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Santillo 4.34, nonché gli identici emendamenti D'Attis 4.44 e Montemagni 4.45.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 4.48.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Manes 4.58; si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, altresì, che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Mazzetti 4.59 e Cortelazzo 4.77.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 4.78 e Ilaria Fontana 4.87.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.96 a sua prima firma, chiede ai relatori e alla rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alle motivazioni del parere contrario espresso.

Il viceministro Vannia GAVA, intervenendo sull'emendamento Evi 4.96, fa presente che il parere contrario è motivato dall'esigenza di un preventivo coordinamento degli obblighi e dei requisiti di certificazione con la normativa europea, anche con riferimento ai materiali provenienti da Paesi terzi. Evidenzia, al riguardo, la necessità di approfondire gli aspetti relativi alla tracciabilità dei materiali e alla verifica dei quantitativi mancanti rispetto agli obiettivi previsti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 4.96 e Morfino 4.97.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zinzi 4.114, osserva che l'unica proposta emendativa sulla quale è stato espresso un parere favorevole riguarda la proroga al 31 dicembre 2027 del termine previsto per il riutilizzo dei materiali derivanti dalla rimozione delle pavimentazioni stradali, compreso il fresato d'asfalto. Rileva, al riguardo, che la quasi totalità delle restanti proposte emendative risulta accantonata, esprimendo quindi perplessità sull'andamento dei lavori della Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Zinzi 4.114 *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Manes 4.02; si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, altresì, che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Mazzetti 4.03 e Milani 4.015.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.031 dei Relatori *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita dunque i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 5, precedentemente accantonate.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Battistoni, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli premissivi Mattia 05.06 e Mazzetti 05.07, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Simiani 5.28. Precisa che le restanti proposte emendative sono da intendersi accantonate.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Simiani 5.24.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli premissivi Mattia 05.06 e Mazzetti 05.07.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 5.28.

Mauro ROTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di sospendere la seduta fino alle ore 13, al fine di acquisire i pareri sulle rimanenti proposte emendative accantonate e procedere quindi al completamento della loro votazione.

La seduta, sospesa alle 12.05, è ripresa alle 13.05.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che prima della sospensione della seduta è stato da ultimo respinto l'emendamento Simiani 5.28.

Invita quindi i relatori a formulare i pareri relativi alle restanti proposte emendative accantonate.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, de-

putato Pizzimenti, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cortelazzo 1.15 e L'Abbate 1.16, dell'articolo aggiuntivo Simiani 1.024, degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.020 e Mazzetti 2.021, nonché degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.018 e Mazzetti 2.019, dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 2.024, degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.022 e Mazzetti 2.023, nonché dell'emendamento Cortelazzo 3.16.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cortelazzo 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento L'Abbate 1.16 nonché l'articolo aggiuntivo Simiani 1.024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Mazzetti 2.021.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 2.020.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Mazzetti 2.019.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 2.018.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Mazzetti 2.024 e 2.023.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 2.022.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cortelazzo 3.16.

Propone, quindi, concorde la Commissione, di sospendere ulteriormente la seduta al fine di consentire lo svolgimento di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, per definire le ulteriori modalità di prosecuzione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.25.

Mauro ROTELLI, *presidente*, come da intese intercorse nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea per la conclusione dell'esame del provvedimento ed il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 20.50.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che è stato da ultimo respinto l'articolo aggiuntivo L'Abbate 2.022. Avverte che è stata presentata una nuova formulazione dell'articolo premissivo 04.010 dei relatori e che non sono stati presentati subemendamenti riferiti alle parti modificate *(vedi allegato 1)*.

Invita quindi i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle restanti proposte emendative accantonate.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Pizzimenti, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Santillo 1.2, Zinzi 1.3 e Rotelli 1.4 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2);* invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Di Mattina 1.5, Cerreto 1.18, Zinzi 1.22; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Squeri 1.019; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cortelazzo 1.021 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Zinzi 1.022; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Zinzi 2.54 e 2.59 nonché dell'articolo aggiuntivo D'Attis 2.09; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rotelli 2.012 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2);* invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Alessandro Colucci 2.013, Testa 2.014, Andreuzza 2.025, nonché degli emendamenti Mazzetti 3.1, Buonguerrieri 3.12 e 3.13, Romano 3.15 e Testa 3.17; esprime parere favorevole sugli articoli premissivi Simiani 04.04, Zinzi 04.05, Mazzetti 04.06, sugli identici emendamenti Ruffino 4.60, Mazzetti 4.61, Rotelli 4.62 e Mattia 4.63, nonché sugli emendamenti Montemagni 5.8 e Squeri 5.10, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo premissivo Zinzi 04.08, nonché degli emendamenti Gaetano [(1)] Amato 4.10, Vietri 4.33, degli identici emendamenti Mazzetti 4.25 e Morfino 4.26, degli emendamenti Bonelli 4.27, Mazzetti 4.32, degli identici emendamenti Squeri 4.35 e Montemagni 4.36, dell'emendamento Zinzi 4.37, degli identici emendamenti Manes 4.38, Mazzetti 4.39 e Forattini 4.40, degli identici emendamenti Montemagni 4.49 e Milani 4.50, degli emendamenti Milani 4.52 e Montemagni 4.89, degli identici emendamenti Mazzetti 4.90 e Milani 4.91 e dell'emendamento Milani 4.94; esprime parere favorevole sugli emendamenti Zinzi 4.104, Squeri 4.105 e Milani 4.106 a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2);* invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Evi 4.107, Cortelazzo 4.108, degli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.04, Simiani 4.05 e Zinzi 4.06, nonché degli identici articoli aggiuntivi Manes 4.08, L'Abbate 4.09 e Forattini 4.029, degli articoli aggiuntivi Zinzi 4.014 e Montemagni 4.016; invita al ritiro degli identici articoli premissivi Cortelazzo 05.03 e Barabotti 05.04, nonché dell'emendamento Zinzi 5.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 5.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 5.9 e 5.24. Invita al ritiro degli identici emendamenti Ghio 5.26 e Cavo 5.27, nonché dell'emendamento Zinzi 5.36, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 5.46. Invita infine al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zinzi 5.02, degli identici articoli aggiuntivi Zinzi 5.04, Cortelazzo 5.06 e Cannata 5.07, degli articoli aggiuntivi Zinzi 5.012, Squeri 5.013, Zinzi 5.016, nonché degli identici articoli aggiuntivi Manes 5.020 e Ferrari 5.021, esprimendo altrimenti parere contrario. Precisa che le restanti proposte emendative sono da intendersi accantonate.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Santillo 1.2, Zinzi 1.3 e Rotelli 1.4 è stata accettata dai rispettivi presentatori.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Santillo 1.2.

---

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 766 del 18 novembre 2026.

La Commissione approva gli identici emendamenti Santillo 1.2, Zinzi 1.3 e Rotelli 1.4 come riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato le proposte emendative Di Mattina 1.5, Cerreto 1.18, Zinzi 1.22 e Squeri 1.019.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cortelazzo 1.021 è stata accettata dal presentatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cortelazzo 1.021 come riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato le proposte emendative Zinzi 1.022, 2.54 e 2.59, nonché D'Attis 2.09.

Mauro ROTELLI, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.012 a sua prima firma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Rotelli 2.012 come riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato le proposte emendative Alessandro Colucci 2.013, Testa 2.014, Andreuzza 2.025, Mazzetti 3.1, Buonguerrieri 3.12 e 3.13, Romano 3.15 e Testa 3.17.

Avverte altresì che i presentatori non hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo Simiani 04.04.

Constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 4.60; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Simiani 04.04.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che la proposta di riformulazione degli articoli premissivi Zinzi 04.05, Mazzetti 04.06, degli identici emendamenti Mazzetti 4.61, Rotelli 4.62, Mattia 4.63, nonché degli emendamenti Montemagni 5.8 e Squeri 5.10 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva gli articoli premissivi Zinzi 04.05, Mazzetti 04.06 e gli emendamenti Mazzetti 4.61, Rotelli 4.62, Mattia 4.63, Montemagni 5.8 e Squeri 5.10 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo premissivo Zinzi 04.08.

La Commissione respinge l'emendamento Gaetano [(2)] Amato 4.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Vietri 4.33 e Mazzetti 4.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 4.26 e Bonelli 4.27.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Mazzetti 4.32, gli identici emendamenti Squeri 4.35 e Montemagni 4.36 e gli emendamenti Zinzi 4.37 e Mazzetti 4.39.

Eleonora EVI (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Manes 4.38.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manes 4.38 e Forattini 4.40.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Montemagni 4.49 e Milani 4.50, gli emendamenti Milani 4.52 e Montemagni 4.89, gli identici emendamenti Mazzetti 4.90 e Milani 4.91, nonché l'emendamento Milani 4.94.

---

(2) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 766 del 18 novembre 2026.

Prende atto che la proposta di riformulazione degli emendamenti Zinzi 4.104, Squeri 4.105 e Milani 4.106 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva gli emendamenti Zinzi 4.104, Squeri 4.105 e Milani 4.106 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Evi 4.107 e Cortelazzo 4.108, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.04, Simiani 4.05 e Zinzi 4.06.

Eleonora EVI (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Manes 4.08.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Manes 4.08, L'Abbate 4.09 e Forattini 4.029.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Zinzi 4.014 e Montemagni 4.016.

Avverte altresì che i presentatori hanno ritirato gli identici articoli premissivi Cortelazzo 05.03 e Barabotti 05.04, nonché l'emendamento Zinzi 5.1.

La Commissione approva l'emendamento Zinzi 5.5 *(vedi allegato 2)* e respinge gli emendamenti Simiani 5.9 e 5.24.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cavo 5.27 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 5.26.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zinzi 5.36 è stato ritirato.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 5.46 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a destinare 2 milioni di euro annui, per il periodo 2027-2030, al potenziamento degli *screening* sanitari di prevenzione nei novanta comuni della Terra dei fuochi, di cui cinquantasei nell'area metropolitana di Napoli e trentaquattro nella provincia di Caserta. Richiama, al riguardo, le dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei ministri sulle risorse stanziate dal Governo per gli interventi di bonifica, evidenziando come i 200 milioni di euro previsti siano inferiori al fabbisogno rappresentato dal Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. Sottolinea la necessità di affiancare agli interventi di risanamento ambientale adeguate misure di prevenzione sanitaria, anche alla luce dei possibili effetti sulla salute della popolazione derivanti dalla combustione illecita dei rifiuti. Rammenta inoltre la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla situazione della Terra dei fuochi, ribadendo l'urgenza di fornire risposte concrete alle popolazioni interessate. Ritiene che lo stanziamento proposto sia di entità contenuta rispetto alle risorse complessivamente destinate ad altri settori dalla manovra di bilancio e chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento con il Governo. Manifesta, infine, la disponibilità a valutare anche una riduzione delle risorse richieste, purché sia assicurato un segnale concreto di attenzione alle esigenze sanitarie dei territori interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 5.46.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Zinzi 5.02, gli identici articoli aggiuntivi Zinzi 5.04, Cortelazzo 5.06 e Cannata 5.07, nonché gli articoli aggiuntivi Zinzi 5.012, Squeri 5.013, Zinzi 5.016 e Manes 5.020.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferrari 5.021.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Pizzimenti, con riferimento all'articolo aggiuntivo Zinzi 4.024, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gianpiero ZINZI (LEGA) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.024 a sua prima firma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Zinzi 4.024 come riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Battistoni, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.49 dei relatori. Esprime parere contrario sui subemendamenti Ilaria Fontana 0.04.010.1, 0.04.010.2, 0.04.010.3, 0.04.010.4 e 0.04.010.5. Invita al ritiro del subemendamento Lampis 0.04.010.6, esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda l'approvazione della nuova formulazione dell'articolo premissivo 04.010 dei relatori *(vedi allegato 2)*. Esprime parere contrario sui subemendamenti Ilaria Fontana 0.4.030.1, 0.4.030.2, 0.4.030.3, 0.4.030.4 e 0.4.030.5. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.030 dei relatori.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.49 dei relatori, sull'articolo premissivo 04.010 dei relatori, come riformulato, e sull'articolo aggiuntivo 4.030 dei relatori. [(3)]

La Commissione approva l'emendamento 1.49 dei relatori *(vedi allegato 2)* e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ilaria Fontana 0.04.010.1, 0.04.010.2, 0.04.010.3, 0.04.010.4 e 0.04.010.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Lampis 0.04.010.6 è stato ritirato.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'articolo premissivo 04.010 dei relatori *(vedi allegato 2)* e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ilaria Fontana 0.4.030.1, 0.4.030.2, 0.4.030.3, 0.4.030.4 e 0.4.030.5. La Commissione approva, altresì, l'articolo aggiuntivo 4.030 dei relatori *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte che è pervenuto il parere con osservazione del Comitato per la legislazione, e che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'UE), mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il parere di competenza. Avverte altresì che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere all'Assemblea.

Prima di procedere alla deliberazione del mandato ai relatori, sottopone alla Commissione la proposta di correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del Regolamento, che è stata già trasmessa ai membri della Commissione ai fini delle opportune valutazioni *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva le correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, deputati Battistoni e Pizzimenti, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Comunica, infine, che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.25.

---

(3) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 766 del 18 novembre 2026.

ALLEGATO 1

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.49, 04.010, 4.030 e 4.031 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2026, n. 202, il secondo periodo è soppresso.

1.49. I Relatori.

ART. 4.

All'articolo premissivo 04.010 dei Relatori, comma 1, lettera b), capoverso comma « 5 »*, secondo periodo, sostituire le parole:* ventiquattro mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma « 5 »*, secondo periodo:*

sostituire le parole: entro dodici anni *con le seguenti:* entro sei anni;

sostituire le parole: a dodici anni *con le seguenti:* a sei anni.

0.04.010.1. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo premissivo 04.010 dei Relatori, comma 1, lettera b), capoverso comma « 5 »*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il riesame è effettuato in via prioritaria con riferimento alle derivazioni insistenti su corpi idrici superficiali e sotterranei che non raggiungono gli obiettivi di qualità ambientale o sottoposti a grave stress idrico, assicurando in ogni caso il rispetto del deflusso ecologico e il divieto di deterioramento dello stato del corpo idrico.

0.04.010.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo premissivo 04.010 dei Relatori, comma 1, lettera b), capoverso comma « 5 »*, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* In caso di mancata adozione della disciplina regionale o di inerzia nell'espletamento delle procedure di riesame entro i termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a novanta giorni, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

0.04.010.3. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo premissivo 04.010 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma « 5-*bis* »*, dopo le parole:* periodicamente aggiornato *aggiungere le seguenti:* , almeno ogni due anni,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso comma « 5-*quater* »*, primo periodo, dopo le parole:* periodicamente aggiornato *aggiungere le seguenti:* , almeno ogni due anni,.

0.04.010.4. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo premissivo 04.010 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma « 5-*quater* », *primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , secondo standard tecnici di interoperabilità e formati condivisi definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

0.04.010.5. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo premissivo 04.010 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 3, i sedimenti derivanti dalle operazioni di dragaggio, svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe e degli invasi artificiali, effettuate nell'ambito dei progetti di gestione di cui al comma 2, sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, qualora sia comprovata la loro non pericolosità ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, e la loro movimentazione avvenga all'interno delle acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche, per le finalità previste dal medesimo articolo 185, comma 3. L'esclusione si applica anche quando le operazioni di movimentazione siano finalizzate al mantenimento o al ripristino della capacità utile degli invasi, purché riconducibili alla gestione delle acque e realizzate nel rispetto delle condizioni di cui al primo periodo. Le modalità di movimentazione e di eventuale riutilizzo dei sedimenti sono individuate nell'ambito del progetto di gestione dell'invaso, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, della tutela degli ecosistemi acquatici e della normativa dell'Unione europea. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti ai sedimenti per i quali non ricorrano le condizioni di esclusione previste dall'articolo 185, comma 3. ».

0.04.010.6. Lampis, Rotelli, Mattia.

All'articolo 4 premettere il seguente:

Articolo 04.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico, e provvedono al periodico aggiornamento di tale censimento ai sensi dell'articolo 118. Al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto, entro ventiquattro mesi dall'adozione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al riesame delle concessioni disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative

delle derivazioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le procedure per il riesame periodico, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del presente decreto. Il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Ai fini della predisposizione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, nonché per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, di cui all'articolo 63-*bis*, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito e periodicamente aggiornato il registro distrettuale delle concessioni idriche.

5-ter. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei registri di cui al comma 5-*bis*, le amministrazioni pubbliche che detengono dati e informazioni relativi ai prelievi e alle restituzioni d'acqua sono tenute a trasmetterli alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il medesimo obbligo si applica ai concessionari di acqua pubblica, con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla concessione di cui sono titolari che non siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche.

5-quater. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del programma statistico europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è istituito e periodicamente aggiornato il registro nazionale delle concessioni idriche, informatizzato e georeferenziato, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso i registri distrettuali delle concessioni idriche di cui al comma 5-*bis*. Ai fini della predisposizione dei dati e delle informazioni in materia di acque, da trasmettere all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché dell'elaborazione del bilancio idrico nazionale, l'ISTAT assicura la condivisione dei dati e delle informazioni contenuti nel registro nazionale con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ».

04.010. I Relatori.

All'articolo 4 premettere il seguente:

Articolo 04.

(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico, e provvedono al periodico aggiornamento di tale censimento ai sensi dell'articolo 118. Al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto, entro ventiquattro mesi dall'adozione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al riesame delle concessioni disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le procedure per il riesame periodico, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del presente decreto. Il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Ai fini della predisposizione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, nonché per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, di cui all'articolo 63-*bis*, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito e periodicamente aggiornato il registro distrettuale delle concessioni idriche.

5-ter. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei registri di cui al comma 5-*bis*, le amministrazioni pubbliche che detengono dati e informazioni relativi ai prelievi e alle restituzioni d'acqua sono tenute a trasmetterli alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il medesimo obbligo si applica ai concessionari di acqua pubblica, con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla concessione di cui sono titolari che non siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche. Per gli usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati e le informazioni al Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN), che li mette a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Non è richiesta ai concessionari una nuova trasmissione dei medesimi dati e informazioni già disponibili nel SIGRIAN. Restano fermi gli obblighi di alimentazione e aggiornamento del SIGRIAN previsti dalla disciplina vigente.

5-quater. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del programma statistico europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è istituito e periodicamente aggiornato il registro nazionale delle concessioni idriche, informatizzato e georeferenziato, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso i registri distrettuali delle concessioni idriche di cui al comma 5-*bis* del presente articolo. Ai fini della predisposizione dei dati e delle informazioni in materia di acque, da trasmettere all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché dell'elaborazione del bilancio idrico nazionale, l'ISTAT assicura la condivisione dei dati e delle informazioni contenuti nel registro nazionale delle concessioni idriche con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. È altresì assicurato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di programmazione e monitoraggio degli usi irrigui, l'accesso ai dati e alle informazioni del registro nazionale delle concessioni idriche relativi agli usi agricoli, nonché il raccordo di tali dati e informazioni con il SIGRIAN, secondo le modalità definite ai sensi del comma 5-*quinquies* del presente articolo e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

5-quinquies. Per gli usi irrigui restano ferme le cadenze di monitoraggio, trasmissione e aggiornamento previste dalla disciplina vigente in materia di SIGRIAN, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 settembre 2015, e al decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 485148 del 30 settembre 2022, nonché dai relativi provvedimenti regionali e provinciali attuativi. I tempi di messa a disposizione dei dati sono coordinati con tali cadenze e con le procedure di validazione, senza introdurre duplicazioni degli adempimenti. Le modalità di scambio assicurano la distinzione tra i dati relativi ai titoli concessori e quelli relativi ai volumi di acqua effettivamente prelevati, utilizzati e restituiti, indicando se il dato sia oggetto di misurazione o di stima ».

04.010. (*Nuova formulazione*) I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 4.030 dei Relatori, comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma « 9-*bis* »*, dopo le parole:* un dialogo regolare *aggiungere le seguenti:* , con cadenza almeno annuale e con pubblicazione dei relativi resoconti sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,.

0.4.030.1. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 4.030 dei Relatori, comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma « 9-*ter* »*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e comunque garantendo la pubblicità dei dati aggregati relativi ai contributi finanziari versati dai produttori e al conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.

0.4.030.2. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 4.030 dei Relatori, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , perseguendo il riciclaggio di alta qualità mediante il rispetto delle norme tecniche di settore e dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-*ter* ».

0.4.030.3. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 4.030 dei Relatori, comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: periodicamente riesaminata *aggiungere le seguenti:* almeno ogni sei anni, in concomitanza con il riesame del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199, comma 10,.

0.4.030.4. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 4.030 dei Relatori, comma 1, lettera i), numero 3), capoverso numero 3.2), dopo le parole: economicamente praticabili *aggiungere le seguenti:* , sulla base di una relazione tecnica asseverata trasmessa all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

0.4.030.5. Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura d'infrazione n. 2024/2097)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sono istituiti » sono inserite le seguenti: « o disciplinati se già istituiti »;

b) all'articolo 178-*ter*:

1) al comma 4, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi

stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale, i produttori di prodotti sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per il conseguimento di traguardi e obiettivi diversi da quelli stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale. »;

3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis*. Le autorità competenti ai sensi del presente articolo assicurano, anche mediante strumenti di consultazione e confronto tecnico, un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, i soggetti dell'economia sociale, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.

9-ter. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità alle pertinenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea »;

c) all'articolo 180:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti » sono inserite le seguenti: « descrive il contributo alla prevenzione dei rifiuti recato dagli strumenti e dalle misure elencati nell'allegato L-ter, valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L, identifica le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti e »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è aggiornato almeno ogni sei anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale »;

d) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: « preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio » sono inserite le seguenti: « di alta qualità »;

e) all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3.1*. Qualora non sia possibile procedere alla separazione in conformità al comma 3, i rifiuti miscelati sono trattati in un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a trattare la siffatta miscela »;

f) all'articolo 188, comma 3, dopo le parole: « gestione dei rifiuti » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il suo funzionamento, »;

g) all'articolo 199, comma 3:

1) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, della copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata, delle eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 205, comma 6-*ter* »;

2) alla lettera *r-ter*), dopo le parole: « dispersione di rifiuti » sono inserite le seguenti: « , anche in conformità all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, »;

3) dopo la lettera *r-quater*) sono aggiunte le seguenti:

« *r-quinquies*) idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per monitorare la quantità di rifiuti prodotti, il loro trattamento, nonché i rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia;

r-sexies) misure per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 181 »;

h) all'articolo 205:

1) al comma 6-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deroga di cui al primo periodo è periodicamente riesaminata tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti »;

2) al comma 6-*quater*, dopo le parole: « rifiuti di pile e accumulatori, » sono inserite le seguenti: « rifiuti urbani pericolosi, »;

i) all'articolo 216-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: « gli oli usati » sono inserite le seguenti: « sono raccolti in modo differenziato, ove tecnicamente possibile, e »;

2) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che la miscelazione degli oli usati con caratteristiche differenti non impedisca la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione »;

3) al comma 3:

3.1) alla lettera *a*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, in alternativa, tramite altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione »;

3.2) alla lettera *b*), le parole: « sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile » sono sostituite dalle seguenti: « o il riciclaggio non siano tecnicamente fattibili ed economicamente praticabili » e le parole: « decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 »;

l) all'articolo 237, comma 6, lettera *f*), le parole « L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi ed è utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui »;

m) all'articolo 255, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3-*bis* »;

2) al secondo periodo, le parole: « dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3-*bis* ».

4.030. I Relatori.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*. – (*Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268*) – 1. Al numero 1 del punto 3.-*bis* dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo la parola: « specifiche: » sono inserite le seguenti: « contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso; ».

4.031. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-*bis*. Per i piani di bacino distrettuali e i relativi stralci, compresi il riesame e l'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 117 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità, ove previste, sono svolte in forma integrata con le procedure di informazione e di consultazione di cui al comma 7 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. A tal fine:

a) la consultazione sul rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, si svolge contestualmente alla pubblicazione della valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque di cui al comma 7, lettera *b)*, del presente articolo e si conclude entro trenta giorni;

b) la proposta di piano di bacino, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati insieme al progetto di piano di cui al comma 7, lettera *c)*; un unico avviso al pubblico e un unico termine per le osservazioni, non inferiore a quello previsto dal comma 7, valgono anche ai fini dell'articolo 14;

c) il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, è espresso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*.

7-*ter*. Nel riesame e nell'aggiornamento dei piani di cui al comma 7-*bis*, il rapporto ambientale indica le modifiche rispetto al piano vigente e gli effetti significativi da esse derivanti, utilizzando le informazioni del monitoraggio di cui all'articolo 18 e le valutazioni già svolte nel ciclo precedente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

7-*quater*. Resta ferma la valutazione d'incidenza svolta nell'ambito della procedura di cui al comma 7-*bis* ai sensi dell'articolo 10, comma 3 ».

1-*ter*. Le disposizioni dei commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* dell'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotte dal comma 1-*bis* del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti di riesame e di aggiornamento dei piani in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando la validità delle fasi procedimentali già concluse. Qualora la consultazione sul progetto di piano sia già avviata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la pubblicazione del rapporto ambientale dà avvio alla consultazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei termini ivi previsti.

*** 1.2.** (*Nuova formulazione*) Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*** 1.3.** (*Nuova formulazione*) Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 1.4.** (*Nuova formulazione*) Rotelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2026, n. 202, il secondo periodo è soppresso.

1.49. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Articolo 1-*bis*.

(Misure urgenti in materia di consorzi per la tutela del territorio e delle acque irrigue)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

« Art. 62-*bis*. – *(Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue) – 1.* Fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico in relazione alla rete idrografica, le regioni e gli enti locali, anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di manutenzione della rete idrografica, ivi compresi quelli di rilevanza maggiore, incrementandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e per un importo comunque non superiore al 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, convenzioni con i consorzi di bonifica e con i consorzi di miglioramento fondiario, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino.

2. Nell'ambito delle materie di competenza degli enti territoriali di cui al comma 1, le convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma 1 possono avere a oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale nonché i connessi compiti di polizia idraulica;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera *a)*;

c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;

d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e, in ogni caso, nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale;

e) interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sistemazione dei versanti.

3. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente nonché delle modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati.

4. Qualora gli interventi oggetto della convenzione riguardino bacini o sottobacini idrografici interessati da un contratto di fiume ai sensi dell'articolo 68-*bis*, la convenzione ne tiene conto ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, le convenzioni non possono avere a oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né le attività, le opere e i diritti derivanti da provvedimenti concessori dei soggetti gestori di infrastrutture idriche primarie di captazione, accumulo e adduzione a uso plurimo, ivi compresa la società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi e delle tariffe del servizio idrico.

6. Le convenzioni che riguardano corsi d'acqua sui quali insistono grandi dighe

ovvero opere di captazione o di adduzione sono stipulate sentito il soggetto gestore delle opere medesime e assicurano il coordinamento dei relativi interventi con le regole di esercizio degli invasi, con i documenti di protezione civile e con i progetti di gestione di cui all'articolo 114, ferme restando le competenze dell'autorità idraulica e dell'amministrazione preposta alla vigilanza sulla sicurezza delle dighe.

7. Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della normativa prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9. Per lo svolgimento delle loro attività, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla stipulazione di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

10. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non possono derivare incrementi dei contributi consortili, salva specifica deliberazione motivata. I consorzi assicurano la separazione contabile delle attività svolte nel quadro della convenzione, i cui costi sono integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3, senza pregiudizio per l'adempimento delle obbligazioni relative alle forniture idriche all'ingrosso.

11. Le attività di cui al presente articolo sono programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.

12. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

1.021. (*Nuova formulazione*) Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca, Simiani.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani)

1. Al fine di contrastare l'emergenza dei cambiamenti climatici in atto e di prevenire l'avvio di procedure di infrazione per il mancato adempimento degli obblighi relativi alla superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. – *(Tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani) – 1*. In considerazione delle funzioni ecologiche, climatiche, paesaggistiche e di conservazione della biodiversità svolte dagli alberi, con particolare riferimento alla salvaguardia degli esemplari maturi, della copertura arborea e degli *habitat* della fauna selvatica, la tutela del patrimonio arboreo presente negli spazi verdi urbani è dichiarata di interesse pubblico.

2. Al fine di preservare la vitalità, la stabilità e le funzioni ecosistemiche del patrimonio arboreo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza ener-

getica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

a) i criteri tecnici e le modalità di esecuzione degli interventi di capitozzatura e potatura drastica, mediante l'individuazione di parametri tecnici oggettivi relativi alla riduzione della chioma, alle dimensioni dei rami interessati e alle modalità di esecuzione dei tagli, tenendo conto delle caratteristiche delle specie arboree e delle esigenze di stabilità e conservazione degli esemplari;

b) le dimensioni minime delle aree di protezione degli apparati radicali, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali, all'età e alle condizioni vegetative degli alberi, nonché le modalità di esecuzione degli interventi autorizzati nelle predette aree, al fine di assicurare un'adeguata protezione degli apparati radicali medesimi;

c) le limitazioni temporali agli interventi di potatura e abbattimento, che tengano conto dei cicli biologici della fauna selvatica, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche ecologiche dei diversi territori;

d) i criteri e le modalità in base alle quali può procedersi, in caso di abbattimento autorizzato o di perdita dell'albero per eventi naturali, ove tecnicamente fattibile, alla sostituzione dell'esemplare arboreo, nell'ottica di concorrere al mantenimento e all'incremento della copertura arborea negli spazi verdi urbani.

3. È vietata la capitozzatura e l'esecuzione di interventi di potatura drastica suscettibili di compromettere la vitalità, la stabilità o la struttura fisiologica degli alberi, fatta eccezione per i casi in cui i medesimi interventi si rendano necessari per esigenze di pubblica incolumità, sicurezza della circolazione e gestione fitosanitaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza di quanto disposto dal decreto adottato ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro per ciascun albero oggetto di intervento. La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'albero ha un'età accertata di almeno ottanta anni. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è il comune, al quale sono integralmente devoluti i relativi proventi. Le somme riscosse sono da considerare vincolate alla tutela, alla cura, alla manutenzione e all'incremento del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 non si applicano nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti in difformità alle prescrizioni del decreto adottato ai sensi del comma 2 per motivi di pubblica incolumità.

6. Restano ferme le disposizioni regionali e comunali che prevedono livelli di tutela più elevati rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di gestione e manutenzione del verde.

7. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2.012. (*Nuova formulazione*) Rotelli.

ART. 4.

All'articolo 4 premettere il seguente:

Articolo 04.

(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico, e provvedono al periodico aggiornamento di tale censimento ai sensi dell'articolo 118. Al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto, entro ventiquattro mesi dall'adozione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al riesame delle concessioni disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le procedure per il riesame periodico, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del presente decreto. Il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Ai fini della predisposizione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, nonché per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, di cui all'articolo 63-*bis*, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito e periodicamente aggiornato il registro distrettuale delle concessioni idriche.

5-ter. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei registri di cui al comma 5-*bis*, le amministrazioni pubbliche che detengono dati e informazioni relativi ai prelievi e alle restituzioni d'acqua sono tenute a trasmetterli alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il medesimo obbligo si applica ai concessionari di acqua pubblica, con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla concessione di cui sono titolari che non siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche. Per gli usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati e le informazioni al Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN), che li mette a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Non è richiesta ai concessionari una nuova trasmissione dei medesimi dati e informazioni già disponibili nel SIGRIAN. Restano fermi gli obblighi di alimentazione e aggiornamento del SIGRIAN previsti dalla disciplina vigente.

5-quater. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del programma statistico europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è istituito e periodicamente aggiornato il registro nazionale delle concessioni idriche, informatizzato e georeferenziato, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso i registri distrettuali delle concessioni idriche di cui al comma 5-*bis* del presente articolo. Ai fini della predisposizione dei dati e delle informazioni in materia di acque, da trasmettere all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché dell'elabo-

razione del bilancio idrico nazionale, l'ISTAT assicura la condivisione dei dati e delle informazioni contenuti nel registro nazionale delle concessioni idriche con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. È altresì assicurato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di programmazione e monitoraggio degli usi irrigui, l'accesso ai dati e alle informazioni del registro nazionale delle concessioni idriche relativi agli usi agricoli, nonché il raccordo di tali dati e informazioni con il SIGRIAN, secondo le modalità definite ai sensi del comma 5-*quinquies* del presente articolo e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

5-quinquies. Per gli usi irrigui restano ferme le cadenze di monitoraggio, trasmissione e aggiornamento previste dalla disciplina vigente in materia di SIGRIAN, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 settembre 2015, e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 485148 del 30 settembre 2022, nonché dai relativi provvedimenti regionali e provinciali attuativi. I tempi di messa a disposizione dei dati sono coordinati con tali cadenze e con le procedure di validazione, senza introdurre duplicazioni degli adempimenti. Le modalità di scambio assicurano la distinzione tra i dati relativi ai titoli concessori e quelli relativi ai volumi di acqua effettivamente prelevati, utilizzati e restituiti, indicando se il dato sia oggetto di misurazione o di stima ».

04.010. (*Nuova formulazione*) I Relatori.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Articolo 04.

(Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi ai sensi del primo periodo hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo.

1-ter. Ai fini del riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-*bis*, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, presentano una richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione stessa ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 243, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Qualora le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per i soli parametri riconducibili al fenomeno dell'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto »;

c-ter) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di

carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose ».

*** 04.05.** (*Nuova formulazione*) Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 04.06.** (*Nuova formulazione*) Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.61.** (*Nuova formulazione*) Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.62.** (*Nuova formulazione*) Rotelli.

*** 4.63.** (*Nuova formulazione*) Mattia.

*** 5.8.** (*Nuova formulazione*) Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 5.10.** (*Nuova formulazione*) Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli avanzi di gestione costituiscono anticipazione per gli esercizi successivi e devono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui »;

b) all'articolo 11, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti le parole: « nonché, nel caso di ritiro di ulteriori RAEE presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione. Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il DDT tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione ».

*** 4.104.** (*Nuova formulazione*) Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 4.105.** (*Nuova formulazione*) Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 4.106.** (*Nuova formulazione*) Milani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 9, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

4.114. Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-*bis*. – *(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che utilizzano plastica riciclata)* – 1. Al fine di incentivare l'impiego di plastica riciclata nei cicli produttivi delle imprese e di promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti plastici, alle imprese che, nell'anno 2027, acquistano e impiegano nei propri cicli produttivi plastica riciclata è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 36 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto acquisto, entro il 30 luglio 2027, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto

legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza l'applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al primo periodo, non porti al superamento della spesa sostenuta.

3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonei ad attestare il contenuto di plastica riciclata dei materiali impiegati nei cicli produttivi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4.024. (*Nuova formulazione*) Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura d'infrazione n. 2024/2097)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sono istituiti » sono inserite le seguenti: « o disciplinati se già istituiti »;

b) all'articolo 178-*ter*:

1) al comma 4, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale, i produttori di prodotti sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per il conseguimento di traguardi e obiettivi diversi da quelli stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale. »;

3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis*. Le autorità competenti ai sensi del presente articolo assicurano, anche mediante strumenti di consultazione e confronto tecnico, un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, i soggetti dell'economia sociale, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.

9-ter. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità alle pertinenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea »;

c) all'articolo 180:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti » sono inserite le seguenti: « descrive il contributo alla prevenzione dei rifiuti recato dagli strumenti e dalle misure elencati nell'allegato L-ter, valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L, identifica le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti e »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è aggiornato almeno ogni sei anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale »;

d) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: « preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio » sono inserite le seguenti: « di alta qualità »;

e) all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3.1*. Qualora non sia possibile procedere alla separazione in conformità al comma 3, i rifiuti miscelati sono trattati in un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a trattare la siffatta miscela »;

f) all'articolo 188, comma 3, dopo le parole: « gestione dei rifiuti » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il suo funzionamento, »;

g) all'articolo 199, comma 3:

1) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, della copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e, delle eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 205, comma 6-*ter* »;

2) alla lettera *r-ter*), dopo le parole: « dispersione di rifiuti » sono inserite le seguenti: « , anche in conformità all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, »;

3) dopo la lettera *r-quater*) sono aggiunte le seguenti:

« *r-quinquies*) idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per monitorare la quantità di rifiuti prodotti, il loro trattamento, nonché i rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia;

r-sexies) misure per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 181 »;

h) all'articolo 205:

1) al comma 6-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deroga di cui al primo periodo è periodicamente riesaminata tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti »;

2) al comma 6-*quater*, dopo le parole: « rifiuti di pile e accumulatori, » sono inserite le seguenti: « rifiuti urbani pericolosi, »;

i) all'articolo 216-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: « gli oli usati » sono inserite le seguenti: « sono raccolti in modo differenziato, ove tecnicamente possibile, e »;

2) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che la miscelazione degli oli usati con caratteristiche differenti non impedisca la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione »;

3) al comma 3:

3.1) alla lettera *a*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, in alternativa, tramite altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione »;

3.2) alla lettera *b*), le parole: « sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile » sono sostituite dalle seguenti: « o il riciclaggio non siano tecnicamente fattibili ed economicamente praticabili » e le parole: « decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 »;

l) all'articolo 237, comma 6, lettera *f*), le parole « L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi ed è utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui »;

m) all'articolo 255, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1 »;

2) al secondo periodo, le parole: « dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1 ».

4.030. I Relatori.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*. – (*Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268*) – 1. Al numero 1 del punto 3.-*bis* dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo la parola: « specifiche: » sono inserite le seguenti: « contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso; ».

4.031. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 242, comma 13-*ter*, le parole: « definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi » sono sostituite dalle seguenti: « definisce, entro sessanta giorni, i valori di fondo o si esprime ».

5.5. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

ALLEGATO 3

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b)*, numero 2), le parole:* « periodo, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « periodo è »;

al comma 2, le parole: « una spesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « la spesa »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dal comma 2 ».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « *b)* e *c)* » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: « stipula » *è sostituita dalla seguente:* « stipulazione »;

al secondo periodo, le parole: « , nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « a valere sul finanziamento concesso, nel limite massimo dell'1 per cento dello stesso »;

al comma 4, le parole: « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dal comma 1 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », *le parole:* « tecnico specialistica » *sono sostituite dalla seguente:* « tecnico-specialistica », *le parole:* « alla messa a bando » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle procedure di affidamento », *le parole:* « dall'articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal punto 5 » *e le parole:* « 1° agosto 2019, n. 64 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 64/2019 del 1° agosto 2019 ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a)*, capoverso* a-bis)*, le parole:* « in capo ai componenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « a carico dei componenti degli »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « 185-*bis*, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « 185-*bis* è »;

*al capoverso Art. 185-*ter*, comma 2, secondo periodo, le parole:* « e destinate » *sono sostituite dalla seguente:* « destinate »;

alla lettera c)*, capoverso 2-*bis*, primo periodo, le parole:* « di interesse », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « di interessi »;

al comma 2:

alla lettera a):

all'alinea, le parole: « dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai seguenti »;

al capoverso 2:

alla lettera b)*, le parole:* « alla parte quarta » *sono sostituite dalle seguenti:* « della parte quarta »;

all'ultimo capoverso:

al primo periodo, le parole: « Gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « *2-bis*. Gli interventi », *le parole:* « al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 2 » *e le parole:* « corredata da » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredata di »;

al secondo periodo, le parole: « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 2 »;

al terzo periodo, le parole: « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 2 »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai seguenti »;

al capoverso 3:

all'alinea, dopo le parole: « n. 22 del 2013 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera b)*, le parole:* « alla parte quarta » *sono sostituite dalle seguenti:* « della parte quarta »;

all'ultimo capoverso:

al primo periodo, le parole: « La realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « *3.1.* La realizzazione » *e le parole:* « al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 3 »;

al secondo periodo, le parole: « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 3 »;

al terzo periodo, le parole: « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 3 »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 3.1, introdotto dalla lettera *b)* del presente comma »;

al capoverso 3.1, le parole: « 3.1. Gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « *3.2.* Gli interventi » *e le parole:* « commi 2 e 3 del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 2, 2-*bis*, 3 e 3.1 »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « 5, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « 5 è »;

*al capoverso 5-*bis*, alinea, primo periodo, le parole:* « sul mercato, nonché » *sono sostituite dalle seguenti:* « sul mercato nonché » *e le parole:* « dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « del quantitativo stesso dall'Unione europea o da un Paese terzo ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « 2006, n. 152 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera c)*, le parole:* « la decima e la sedicesima riga sono soppresse » *sono sostituite dalle seguenti:* « i punti 10 e 16 sono soppressi »;

al comma 2, dopo le parole: « All'articolo 6, comma 1, » *è inserita la seguente:* « alinea, » *e le parole:* « del Fondo »*, ovunque ricorrono, sono soppresse*;

al comma 3, le parole: « per la realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla realizzazione »;

al comma 4, dopo le parole: « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, dopo le parole:* « dei ministri » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »*, le parole:* « 2026 e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2026, di »*, le parole:* « 2027, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2027 e di » *e le parole:* « e 2030, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 2030. »;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « n. 25 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 6, alinea, le parole: « 2027, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2027 e »;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « 2019, n. 111 » *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al » *è inserita la seguente:* « citato » *e dopo le parole:* « 2029 e 2030 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Federmobilità, in videoconferenza; Muoviti Italia; Società italiana di medicina certificativa (SIMCE), in videoconferenza; Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA), in videoconferenza; Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della *sharing mobility* e dell'*automotive digital* (ANIASA); Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA); Associazione nazionale centri soccorso autoveicoli (ANCSA); Associazione nazionale centri di controllo (ASSO.CAR), in videoconferenza; Federispettori, in videoconferenza 83

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 83

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Federmobilità, in videoconferenza; Muoviti Italia; Società italiana di medicina certificativa (SIMCE), in videoconferenza; Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA), in videoconferenza; Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della *sharing mobility* e dell'*automotive digital* (ANIASA); Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA); Associazione nazionale centri soccorso autoveicoli (ANCSA); Associazione nazionale centri di controllo (ASSO.CAR), in videoconferenza; Federispettori, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, riferisce, ai fini del parere alla Commissione Agricoltura, sulla proposta di legge C. 2984 e abb., recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Premette che la proposta di legge in esame, che si compone di 21 articoli, è stata approvata dal Senato il 23 giugno 2026.

Fa presente che riveste specifico interesse per i profili di competenza della Commissione Trasporti l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, che reca disposizioni di rilevanza centrale per il rafforzamento della sicurezza del traffico aereo, mirando a contrastare il verificarsi di eventi di impatto violento tra aeromobili e animali selvatici (cosiddetto *wildlife strike*).

Secondo i dati diffusi dall'Ente nazionale per l'aviazione civile-*Birdstrike Committee Italy* (ENAC-*BSCI*) nella « *Wildlife Strike*. Relazione annuale 2025 », i casi di *wildlife strike* sono in continuo aumento a causa, tra l'altro, dell'incremento numerico di molte popolazioni di animali selvatici. Nel 2025 sono stati segnalati 3.107 impatti contro i 2.618 del 2024 (+18,7 per cento), di cui 2.905 con uccelli (93,5 per cento, incluse le specie non identificate) e 199 con mammiferi (6,4 per cento), 2 con rettili (0,06 per cento) e 1 con insetti (0,03 per cento). Il dato conferma il *trend* di crescita già registrato nel 2024 con 2.618 eventi (+8,36 per cento rispetto al 2023).

Come emerge dalla relazione illustrativa del provvedimento, considerata la proliferazione della fauna terrestre e la circostanza che la sicurezza negli aeroporti deve essere garantita dai relativi gestori, l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, modifica l'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, estendendo i controlli all'interno degli aeroporti, a legislazione vigente limitato al livello di popolazione degli uccelli, al livello dell'intera popolazione della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite. Esso trasferisce inoltre la titolarità dell'attività di controllo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ai gestori delle infrastrutture aeroportuali.

Precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, le attività previste dall'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 sono svolte nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (SIMG), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 85

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato medici italiani (SMI) e del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale . 85

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 85

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Gimbe, nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 86

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (SIMG), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato medici italiani (SMI) e del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provve-

dimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Gimbe, nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei di rappresentanti del Distretto agroalimentare di qualità Puglia Federiciana e di Confagricoltura Bari-BAT, sull'attuale crisi del comparto olivicolo nazionale, con particolare riguardo alla questione dei flussi di olio che entrano in Italia in regime di traffico di perfezionamento attivo (TPA) 87

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 Novembre 2026. — Presidenza del presidente Francesco BRUZZONE.

Audizione informale dei di rappresentanti del Distretto agroalimentare di qualità Puglia Federiciana e di Confagricoltura Bari-BAT, sull'attuale crisi del comparto olivicolo nazionale, con particolare riguardo alla questione dei flussi di olio che entrano in Italia in regime di traffico di perfezionamento attivo (TPA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 Novembre 2026. — Presidenza del presidente Francesco BRUZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2026.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre

2026 la Commissione ha proseguito la votazione delle proposte emendative, respingendo, da ultimo, l'emendamento Gadda 6.25.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.26, di cui è cofirmatario, ne sottolinea l'importanza, in quanto volto a prevedere che le quote e le percentuali previste dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 in relazione alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica siano da considerare come quote e percentuali minime.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.26.

Francesco BRUZZONE, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Brambilla 6.27 e Forattini 6.28, si intende vi abbiano rinunciato.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 6.29, identico agli emendamenti Borrelli 6.30, Forattini 6.31 e Brambilla 6.32, rileva come esso, sopprimendo la lettera *b)* del comma dell'articolo 10 del provvedimento, intende far sì che i parchi nazionali o regionali non vengano considerati, diversamente da quanto fa il provvedimento in esame, nell'ambito delle percentuali dei piani faunistici venatori destinate alla protezione della fauna selvatica.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.30, identico agli emendamenti Sergio Costa 6.29, Forattini 6.31 e Brambilla 6.32, sottolinea come sia erroneo includere i parchi – dove vige attualmente un divieto assoluto di caccia – nelle percentuali di territorio di protezione della fauna selvatica di cui ai piani faunistico venatori.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Sergio Costa 6.29, identico agli emendamenti Borrelli 6.30, Forattini 6.31 e Brambilla 6.32, condivide quanto già sottolineato dai colleghi Cherchi e Dori, sottolineando, in particolare, che l'obiettivo dei piani faunistico-venatori è far sì che si avvii un dialogo con le regioni per definire correttamente il perimetro nel quale garantire la tutela della fauna selvatica.

Francesco BRUZZONE, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Forattini 6.31 e Brambilla 6.32, si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sergio Costa 6.29 e Borrelli 6.30.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 novembre 2026 l'emendamento Deborah Bergamini 6.33 è stato accantonato.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Deborah Bergamini 6.33.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Brambilla 6.34, si intende vi abbia rinunciato.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.35, ne richiama la finalità, evidenziando come il carattere apparentemente nominalistico della modifica celi invece un intervento di carattere sostanziale volto ad introdurre nella legge n. 157 del 1992 un tetto minimo – con l'espressione « non inferiore al » – alla perimetrazione del territorio delle Alpi che, ricorda, costituisce una zona faunistica a sé stante.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.35, di cui è cofirmatario, ricorda che esso realizza una più definita perimetrazione delle aree di quel territorio a protezione della fauna selvatica.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.35.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.36, ricorda che esso mira a rafforzare la quota di tutela territoriale a protezione della fauna selvatica, anche qui prevedendo una percentuale non inferiore al 20 per cento come quota di territorio da destinare a tale protezione.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.36, di cui è cofirmatario, condivide le osservazioni formulate dal collega Dori. Evidenzia come la proposta emendativa miri a garantire una migliore definizione e perimetrazione delle aree anche per evitare che vengano cacciati animali protetti, come accade, a quanto si apprende, con gli ibis sacri.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.36.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.37, richiama brevemente la finalità della presente proposta emendativa, che è quella di incrementare, passando ad una quota dal 30 al 40 per cento, la cosiddetta « fascia » a protezione della fauna selvatica.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.37, di cui è cofirmatario, condivide anche in questo caso il merito della proposta emendativa presentata dal gruppo di AVS, dal momento che è particolarmente avvertita l'esigenza di aumentare le aree di protezione della fauna. Richiama, quindi, il documentario « Ritorno al tratturo », recentemente proiettato presso la Camera dei deputati, nel quale si richiama l'importanza della tutela dell'identità culturale anche al fine di proteggere meglio la fauna.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.37, ne condivide la finalità, che è quella di modificare le percentuali al fine di incrementare la quota di territorio a protezione della fauna selvatica.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.37.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.38, ricorda che esso interviene sulla stessa legge n. 157 del 1992, sopprimendo, all'articolo 13, comma 3, il secondo periodo, in base al quale nelle percentuali di ripartizione del territorio destinato a tutela della fauna selvatica sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.38, di cui è cofirmatario, ne richiama la finalità che è quella di soddisfare una maggiore esigenza di dettagliata perimetrazione dei piani faunistico venatori.

Ricorda altresì che la legge n. 157 del 1992 fu il frutto di un lavoro di condivisione. Rimarca come ad oggi, considerato il numero sempre decrescente di licenze di caccia presenti, l'opinione pubblica italiana sia fortemente critica nei riguardi della pratica venatoria.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.38, richiama la legge n. 157 del 1992, nella parte in cui si richiamano gli ambienti alpini. Ricorda che questi ultimi, pur avendo caratteristiche parzialmente diverse rispetto al territorio agro-silvo-pastorale, sono ecosistemi molto vulnerabili; pertanto, la pianificazione dei piani faunistico-venatori deve necessariamente tenerne conto al fine di prevedere ulteriori limiti e differenziazioni quantitative.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.38.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.39, rimarca il carattere sostanziale della modifica che si intende introdurre, al contrario di quanto potrebbe sembrare. La finalità della proposta emendativa è, infatti, proprio quella di prendere atto che i parchi hanno differenti caratteristiche ed esigenze di tutela;

pertanto gli stessi devono essere considerati esclusi dal computo delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.39, di cui è cofirmatario, condivide le osservazioni del collega Dori. Ricorda che il proprio gruppo parlamentare ha presentato oltre un milione di emendamenti e che è ben consapevole che anche questo sarà respinto dalla maggioranza. Nonostante questo, ribadisce forte contrarietà nei riguardi di una impostazione che non tuteli la fauna ma finisce per « gestirla », all'insegna del principio dello « sparare su tutto ». Auspica che la maggioranza possa ancora sospendere l'esame di questo provvedimento per trovare una soluzione condivisa.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.39, ricorda che esso pone una questione molto semplice: come ricordato dal collega Dori, i parchi hanno esigenze autonome di tutela e devono pertanto essere escluse dal computo delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.39.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Caramiello 6.40, di cui è cofirmataria, richiama le molteplici finalità che la proposta emendativa intende perseguire, soffermandosi, in particolare, sulla indicazione di non assoggettare alla programmazione venatoria il demanio marittimo; ricorda inoltre la previsione che il piano pianistico venatorio regionale abbia validità quinquennale e non possa essere prorogato.

Alla luce di tali indicazioni, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Caramiello 6.40, intende soffermarsi in particolare sulle modifiche di cui alle lettere *e)* ed *f)*, dopo aver sottolineato il carattere « coraggioso » di tale proposta emendativa, che nel complesso apporta sette modifiche alla normativa. Ricorda come la lettera *e)* evidenzi la necessità che il piano faunistico venatorio regionale abbia validità quinquennale e non possa essere prorogato. Sottolinea poi che la lettera *f)* intende specificare il concetto alquanto sfuggente legato all'espressione « la maggior parte » (e che la giurisprudenza ha dovuto spesso perimetrare meglio) con la previsione oggettiva di una quota percentuale di almeno il 75 per cento.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento 6.40 a sua prima firma, sottolinea come un'analoga proposta emendativa presentata dal gruppo di Forza Italia, l'emendamento Deborah Bergamini 6.33 accantonato, si soffermi su una identica esigenza, che è quella di non assoggettare alla programmazione faunistico venatorio il demanio marittimo.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Caramiello 6.40, ne condivide le finalità, soffermandosi in particolare sulla modificazione apportata alla lettera *c)* con la quale si intende non ricomprendere nel territorio e non assoggettare alla programmazione venatoria il demanio marittimo. In tal senso, invita i colleghi a visitare il parco del Delta del Po dove sono evidenti le ragioni per le quali tale indicazione deve essere osservata.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 6.40.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani 18 novembre.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 Novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

I COMITATO – REGIME DEGLI ATTI:
Esame del regime di atti prodotti dalla Commissione 91

I COMITATO – REGIME DEGLI ATTI

Martedì 17 novembre 2026.

Esame del regime di atti prodotti dalla Commissione.

Il comitato si è riunito dalle 12 alle 12.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise *(Svolgimento e conclusione)* 92

AUDIZIONI

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI AQUILINI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-CR) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 93

Audizione di Nicola Franco, presidente VI Municipio di Roma e di Francesco Laddaga, presidente VII Municipio di Roma *(Svolgimento e conclusione)* 93

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Nicola Franco, presidente VI Municipio di Roma e di Francesco Laddaga, presidente VII Municipio di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Nicola Franco, presidente VI Municipio di Roma, accompagnato dal vicepresidente Andrea La Fortuna, e di Francesco Laddaga, presidente VII Municipio di Roma.

Introduce quindi l'audizione.

Nicola FRANCO, *presidente VI Municipio di Roma* e Francesco LADDAGA, *presidente VII Municipio di Roma*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Antonino IARIA (M5S), Andrea DE MARIA (PD-IDP), Marco PERISSA (FDI), e Paolo CIANI (PD-IDP), ai quali rispondono Nicola FRANCO, *presidente VI Municipio di Roma* e Francesco LADDAGA, *presidente VII Municipio di Roma*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

---

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 95

Audizione, in videoconferenza, di Cristiano Vecoli, avvocato *(Svolgimento e conclusione)* 95

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della delibera 22 marzo 2023 della Camera dei deputati, di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta *(Svolgimento e conclusione)* 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 96

Comunicazioni del Presidente 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2026. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.35 alle 10.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 17 novembre 2026. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Cristiano Vecoli, avvocato.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Cristiano Vecoli, avvocato. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Fa presente, inoltre, che, ove si ritenesse, a richiesta sia dell'audito, sia della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, non essendo tale modalità compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. Successivamente interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti.

Cristiano VECOLI, *avvocato,* svolge una relazione introduttiva.

Intervengono, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, Valentina D'ORSO (M5S), Roberto GIACHETTI (IV-CR) e Cristina ROSSELLO (FI-PPE).

Cristiano VECOLI, *avvocato,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della delibera 22 marzo 2023 della Camera dei deputati, di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di una persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta. Come concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dei rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 10 novembre scorso, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento interno della Commissione propone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 17 novembre 2026. – Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta riprende alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca VINCI, *presidente,* comunica che in data 13 novembre 2026 è giunta una lettera da parte del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dottor Giovanni Melillo, d'intesa con i Procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e Brescia, e che, come richiesto, interverranno interlocuzioni con le autorità giudiziarie procedenti. La lettera è classificata come libera e disponibile nell'archivio della Commissione presso la Guardia di Finanza.

Comunica, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena conclusasi, ha convenuto sull'opportunità di svolgere, in una data ancora da definire, l'audizione a testimonianza del signor Luca Anselmi, già amministratore della Mens Sana Siena di basket, con la facoltà di far presenziare il suo avvocato.

Comunica, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svolta, ha disposto di trasmettere il resoconto stenografico dell'odierna audizione a testimo-

nianza alle Procure distrettuali di Brescia e di Firenze.

Gianluca VINCI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone il passaggio in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 98

Comunicazioni del Presidente 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2026 – Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé svolta, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Francesco SPADI, ispettore della Polizia di Stato, previa acquisizione della necessaria autorizzazione da parte dell'autorità di appartenenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:
Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente LISEI.

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.37 alle 13.57.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 100
Comunicazioni del presidente 100
ALLEGATO (Documento di lavoro (Predisposto sulla base delle evidenze emerse in audizione)) . 101

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Elena BONETTI, *presidente*, illustra il Documento « propositivo », già esaminato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 10 novembre scorso, che sarà integrato all'interno della relazione finale prevista dalla delibera istitutiva e dal regolamento della Commissione.

Intervengono, formulando osservazioni e proposte di integrazione, Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ed Enrica ALIFANO (M5S).

Elena BONETTI, *presidente*, si riserva di valutare le proposte, nell'ambito della relazione finale, e fa presente che il Documento sarà pubblicato in allegato al Bollettino *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DOCUMENTO DI LAVORO

(Predisposto sulla base delle evidenze emerse in audizione)

Come evidenziato nel corso delle audizioni, l'Italia si caratterizza per la combinazione di una crescente longevità e di una sempre più tardiva e bassa fecondità, risultando in una popolazione residente in calo (nonostante la crescita della popolazione straniera) e in una struttura per età essenzialmente squilibrata verso le componenti anziane, con il continuo assottigliamento delle giovani generazioni. Per governare tali tendenze demografiche, peraltro fortemente disomogenee a livello territoriale, sono necessari approcci strategici, orientati in particolare all'**equità generazionale** (con particolare attenzione ai più giovani), di **genere** e **territoriale** (sia nel divario Nord-Sud, sia in relazione alle situazioni di marginalità delle aree interne), e che individuino le aree di intervento che sono emerse come particolarmente critiche per il contesto italiano in termini di crescita e coesione.

L'**istruzione e lo sviluppo delle competenze**, l'**abitare**, il **mercato del lavoro**, la **competitività**, il ***welfare***, la **sanità e il sostegno alla famiglia e alla natalità** appaiono come gli ambiti delle politiche pubbliche maggiormente coinvolti dagli effetti della transizione demografica e su cui, al contempo, focalizzare le azioni di contrasto e adattamento, con particolare riferimento ai fattori all'origine di processi come il debole ricambio generazionale, oppure lo spopolamento, che tendono ad autoalimentarsi. A partire dalle audizioni effettuate, si individuano possibili azioni strategiche, ponendole in una raccolta organica da sottoporre alla valutazione politica del Parlamento. Il documento ha pertanto un valore definitorio, piuttosto che programmatico o valutativo delle politiche esistenti o da attuare.

La transizione demografica incide in maniera strutturale e pervasiva sulle traiettorie individuali e sulla vita collettiva, nei suoi aspetti economici, sociali, antropologici e di gestione della cosa pubblica. Il contemperamento delle esigenze di un numero sempre maggiore di persone anziane con il supporto alle più ridotte giovani generazioni presuppone un approccio sistemico e positivo, basato sul corso di vita, e su una prospettiva di lungo periodo (stabile nel tempo), coordinata tra i diversi livelli di *governance* e volta ad attivare processi di correlazione tra le diverse componenti coinvolte – istituzionali, del mercato, del Terzo settore e delle formazioni sociali intermedie – che valorizzi in senso sia estensivo, sia intensivo le risorse a disposizione.

Nello specifico, coerentemente con la prospettiva illustrata, i punti di attenzione emersi sono riportati di seguito:

1. **Valorizzare le giovani generazioni, sostenere la famiglia e la genitorialità;**
2. **Far progredire la parità di genere;**
3. **Costruire una società longeva e sostenibile e valorizzare la solidarietà intergenerazionale;**
4. **Governare le dinamiche migratorie;**
5. **Governare gli impatti territoriali della transizione demografica;**
6. **Introdurre il "*mainstreaming* demografico" nell'azione pubblica in un'ottica di sussidiarietà.**

1. Valorizzare le giovani generazioni, sostenere la famiglia e la genitorialità

Dati il complessivo indebolimento delle componenti giovanili della struttura demografica e il ritardo nell'acquisizione dell'autonomia, il primo punto riguarda la garanzia della piena partecipazione delle giovani generazioni alla vita economica, sociale e civile del Paese e la realizzazione dei progetti di vita, attraverso la costruzione di condizioni abilitanti, coerenti con il senso che le stesse giovani generazioni attribuiscono alle proprie scelte esistenziali e professionali, e che facilitino, possibilmente anticipandole, le diverse transizioni all'età adulta: il completamento del percorso d'istruzione e l'ingresso nel mercato del lavoro, l'emancipazione dalla famiglia d'origine, la formazione di un'unione stabile e la genitorialità responsabile. In questa prospettiva, il sostegno alla natalità costituisce un obiettivo di interesse generale da perseguire. Il rafforzamento della posizione dei giovani, meno numerosi, inoltre, ne bilancerebbe il peso relativo ridotto nei processi decisionali, di cui pure più a lungo "sconteranno" le conseguenze. Infine, la promozione delle giovani generazioni risulta imprescindibile dalla tutela del benessere psicologico e della salute mentale.

1.1 Investire nel capitale umano e garantire le pari opportunità educative

- **Garantire l'accessibilità di servizi educativi di qualità per la prima infanzia**, in termini di disponibilità sul territorio e sostenibilità economica per le famiglie, nel rispetto della libertà di scelta. Al fine di incrementare l'offerta, complementarmente all'investimento infrastrutturale pubblico nell'ambito del PNRR, si propongono anche collaborazioni pubblico-privato che coinvolgano diversi soggetti sociali e si adattino ai diversi contesti territoriali, nel rispetto della programmazione pubblica e degli standard qualitativi.
- **Preservare livelli di finanziamento adeguati e mantenere attivi i presìdi scolastici nonostante il calo della popolazione studentesca**, ampliando l'offerta formativa, investendo nella didattica personalizzata e flessibile, aumentando l'attrattività della professione docente e tutelando la coesione sociale nei territori demograficamente più fragili a più alto rischio di desertificazione dei servizi, **intervenendo sui parametri numerici fissati per la composizione delle classi e valorizzando le sperimentazioni educative, particolarmente nelle aree più marginali.**
- **Estendere il tempo pieno in maniera integrata con le risorse educative non formali territoriali**, con la scuola e la famiglia come nodi della "comunità educante" di riferimento. Allo scopo **di offrire maggiori e più continuative opportunità educative, durante tutto l'anno, a favore degli studenti e delle studentesse, anche in contesti territoriali più marginali o complessi**, si propone di rafforzare la collaborazione strutturata tra enti locali, istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore e di favorire l'utilizzo degli spazi educativi in dialogo con il territorio e la comunità, con un approccio multidisciplinare, ad esempio attraverso strumenti come i patti educativi territoriali.
- Analogamente, **rimodulare il calendario scolastico**, aumentando l'offerta educativa ed evitando la perdita di apprendimenti legata alla lunga pausa estiva,

anche favorendo le soluzioni offerte dai diversi attori territoriali e adeguando laddove necessario le infrastrutture scolastiche all'operatività nei mesi più caldi.

- **Contrastare efficacemente qualsiasi forma di dispersione di capitale umano**, assicurando che tutti gli studenti e tutte le studentesse, indipendentemente dalle proprie condizioni, portino a compimento una **solida formazione di base che ampli efficacemente l'accesso e il completamento della formazione terziaria** – universitaria o professionalizzante.
- Oltre ad agire sulla mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi d'istruzione e sui divari socioeconomici e territoriali nelle competenze acquisite durante il percorso scolastico, **rivedere complessivamente i cicli scolastici**, **evitando canalizzazioni precoci che precludano opzioni formative e lavorative**, **e valutando una razionalizzazione della durata complessiva del percorso di istruzione secondaria** al fine di anticipare l'eventuale ingresso nell'istruzione terziaria e nel mondo del lavoro, senza compromettere la qualità degli apprendimenti.

1.2 Promuovere l'occupazione giovanile, garantendone qualità, stabilità e adeguata retribuzione

- **Facilitare l'ingresso e la permanenza** (rispetto a traiettorie emigratorie) **dei giovani nel mercato del lavoro**, attraverso percorsi di orientamento e sostegno alla transizione tra percorso formativo e impiego e l'acquisizione di competenze adatte a un mondo in rapido mutamento e alla diffusione di nuove tecnologie, valorizzando parimenti i percorsi tecnici e professionali. Tali azioni assumono una valenza peculiare rispetto alla vulnerabilità e al potenziale inespresso delle nuove generazioni, misurati dalla quota di 15-29enni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun percorso di formazione o tirocinio (NEET).
- Puntare sulla produttività e sulla qualità dell'occupazione giovanile, oltre che sulla sua espansione quantitativa, **promuovendo contratti stabili, retribuzioni adeguate e condizioni di lavoro compatibili con la condivisione delle responsabilità familiari tra i generi**. Il **contrasto della precarietà, della discontinuità lavorativa e del *part time* involontario**, inoltre, permette la costruzione di **futuri previdenziali dignitosi e sostenibili**.
- Occorre in particolare **orientare la crescita occupazionale** verso comparti innovativi e ad alta intensità tecnologica, **dove la produttività e i livelli retributivi sono strutturalmente più elevati,** nel rispetto della libertà d'impresa e riducendo gli oneri burocratici e fiscali che gravano sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese e sulle imprese familiari. In questo senso, l'innovazione tecnologica potrebbe contribuire sia a compensare la riduzione meccanica della forza lavoro, sia a produrre più valore in presenza di una popolazione in età lavorativa in restringimento, rendendo il lavoro più qualificato, produttivo e sostenibile lungo il corso di vita.
- **Sostenere l'imprenditoria giovanile**, attraverso strumenti di incentivazione finanziaria, programmi di formazione e accompagnamento e il sostegno alla crescita di ecosistemi innovativi, con particolare attenzione al **passaggio generazionale nelle imprese familiari**.
- **Utilizzare la leva della fiscalità** non solo per incentivare le assunzioni da parte delle imprese, ma anche **per aumentare i livelli salariali netti dei giovani lavoratori e lavoratrici, attraverso strumenti di modulazione del prelievo anche in base**

all'età e ai carichi familiari o meccanismi quali il credito di imposta da reddito da lavoro.

- **Sostenere il ricorso alla previdenza complementare e introdurre ulteriori meccanismi a garanzia** dell'adeguatezza di future prestazioni pensionistiche **per i giovani lavoratori e le giovani lavoratrici**.

- Agire sulla precarietà e sui livelli stipendiali e salariali, offrendo non solo migliori prospettive previdenziali in futuro, ma stabilità e redditi adeguati all'emancipazione dalla famiglia di origine e all'eventuale costruzione di una propria.

1.3 Facilitare l'autonomia residenziale

- **Ampliare la disponibilità di alloggi in locazione a prezzi accessibili per studenti e giovani lavoratori**, anche mediante un'appropriata politica fiscale, anche ad esempio attraverso la regolamentazione degli affitti brevi nei contesti urbani, e il coinvolgimento del settore privato e delle imprese e delle cooperative edilizie di ispirazione mutualistica, favorendo la costituzione di fondi di garanzia e compensazione dei costi della locazione tra imprese, enti creditizi e amministrazioni locali.
- **Sostenere l'accesso alla proprietà della prima casa**, **con misure rafforzate a favore dei giovani, delle giovani coppie e delle famiglie con figli**, facilitando il ricorso al credito bancario sia attraverso garanzie pubbliche, sia attraverso la revisione dei criteri di valutazione del merito creditizio, anche attraverso calibrazioni favorevoli dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa europea.
- **Valorizzare il patrimonio edilizio esistente**, attraverso azioni di recupero e riqualificazione. Nelle aree geograficamente marginali, il filone abitativo, se sostenuto da adeguate infrastrutture di connettività digitale e dalla presenza di servizi essenziali, può rappresentare uno strumento di sviluppo territoriale e di **ripopolamento dei borghi**, con particolare attenzione a incentivi selettivi per giovani, giovani, coppie e famiglie.

1.4 Supportare la concretizzazione delle intenzioni generative

- **Rafforzare il quadro delle misure economiche e di conciliazione a supporto della genitorialità e del benessere delle famiglie con figli**, assicurando che gli interventi siano organici, stabili nel tempo, incentrati sul bambino o sulla bambina, adatti ad accompagnarne il percorso di crescita, dalla nascita fino all'autonomia, e non distorsivi sul piano della parità di genere (si veda anche la sezione successiva). **Continuare ad investire sull'Assegno Unico e Universale**, il principale strumento di sostegno monetario esistente e concepito secondo questa logica, incrementando gli importi, oltre che nel primo anno di vita, in presenza di madre occupata o figli disabili, e in modo incrementale a partire dal secondo figlio, sostenendo così sia le nascite di primo e secondo ordine, sia le famiglie numerose, nonché valutando estensioni oltre i 21 anni a sostegno di percorsi di formazione e autonomia.
- **Rivedere l'insieme degli strumenti della fiscalità**, come le detrazioni, e **della ponderazione del reddito familiare**, riconoscendo i maggiori costi sostenuti dalle famiglie con figli a carico, senza scoraggiare l'occupazione femminile e l'emancipazione dei giovani.

- **Introdurre meccanismi di finanziamento agevolato e di supporto diretto alle spese per l'istruzione e la formazione sostenute dalle famiglie.** Ad esempio, quelle relative all'acquisto di libri di testo e materiale didattico potrebbero essere alleggerite, fino alla gratuità, da trasferimenti monetari sul modello del bonus nido, recentemente potenziato e semplificato.
- Dati la fecondità sempre più tardiva e il fisiologico calo della fertilità, sia femminile, sia maschile, all'avanzare dell'età, **promuovere la consapevolezza e la corresponsabilità nelle scelte riproduttive**, attraverso azioni di informazione e *screening* rivolte alla cittadinanza e percorsi strutturati di educazione alla salute sessuale e riproduttiva fin dalla scuola secondaria, nel rispetto delle responsabilità educative delle famiglie, con contenuti scientificamente fondati, adeguati all'età e attenti alla dimensione affettiva e relazionale.
- Nei percorsi di **procreazione medicalmente assistita (PMA), garantire una piena presa in carico nel Servizio Sanitario Nazionale, uniformemente in tutte le Regioni, anche in riferimento alle tecniche più avanzate.** Inoltre, dalla prevenzione all'eventuale trattamento e per entrambi i partner, **promuovere la salute riproduttiva complessiva della coppia**, riducendo così gli elevati costi economici e l'investimento di tempo ed emotivo, questi ultimi particolarmente gravosi per la donna. Valorizzare inoltre i percorsi di sostegno alla genitorialità, ivi compresi i percorsi adottivi e alla prevenzione dell'infertilità per accompagnare il desiderio generativo delle coppie.

2. Far progredire la parità di genere

Il secondo punto riguarda i persistenti divari di genere che caratterizzano il Paese e particolarmente il mercato del lavoro, dove, tuttavia, la prevista riduzione della popolazione in età lavorativa rende urgente il raggiungimento di una maggiore e più stabile occupazione femminile attraverso una più equa condivisione dei carichi di cura familiari.

2.1 Rafforzare il sistema delle misure di conciliazione in ottica paritaria

- **Investire ne**lla disponibilità territoriale e nella continuità operativa (durante tutto il giorno e tutto l'anno) de**i servizi educativi per l'infanzia e dei servizi scolastici e integrativi**, che oltre a garantire il benessere e il pieno sviluppo di bambine e bambini, **supportano concretamente lo sviluppo delle capacità genitoriali e i bisogni di conciliazione**, assicurando ai genitori piena libertà di scelta tra le diverse tipologie di servizio.

- **Portare l'indennità di maternità** a una copertura pari **al 100 per cento della retribuzione** media della lavoratrice dipendente e autonoma, riconoscendo il valore sociale della maternità.

- **Potenziare il ruolo di cura dei padri con interventi normativi che favoriscano l'effettiva condivisione delle responsabilità di cura genitoriali tra uomo e donna**, aumentando **significativamente la durata del congedo di paternità,** e accompagnando il cambiamento culturale negli ambienti di lavoro.

- Analogamente, allo scopo di ridurre la penalizzazione (occupazionale, salariale e, in prospettiva, pensionistica) associata alla maternità e ad ulteriori esigenze di cura,

rivedere il congedo parentale rendendolo più flessibile e adeguatamente retribuito, riequilibrando i tassi di utilizzo tra lavoratori e lavoratrici.

- **Promuovere misure di flessibilità oraria e organizzativa, favorendo la diffusione dello *smart working* e servizi di *welfare*** integrativo della retribuzione monetaria a livello **aziendale**, sostenendo l'ampliamento dell'offerta di servizi **di supporto alla famiglia, alla cura dei figli e all'assistenza agli anziani** attraverso regimi fiscali e contributivi agevolati e la messa a sistema delle risorse territoriali, estendendo dunque tali benefici ai dipendenti di imprese di diverse dimensioni e comparti di attività. In tale ambito, **valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello, della partecipazione dei lavoratori alla gestione d'impresa, delle intese aziendali** quali strumenti privilegiati di adattamento alle esigenze concrete di lavoratori e imprese.

- **Riconoscere valore sociale ed economico al lavoro di cura familiare del *caregiver*,** prevedendo strumenti – anche fiscali e previdenziali – che sostengano chi, in determinate fasi della vita, sceglie di dedicarsi prevalentemente ad attività di cura familiare (per figli, anziani, persone fragili ecc.), così che tale scelta non si traduca in impoverimento presente, limitazione di carriera né penalizzazione pensionistica futura.

2.2 Promuovere l'occupazione femminile e mitigare il differenziale di genere nei salari e nei benefici pensionistici

- **Introdurre una fiscalità agevolata sul reddito da lavoro femminile che incoraggi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro**, con particolare riguardo alle lavoratrici con carichi di cura e/o a basso reddito, al fine di aumentare il salario netto percepito e rendere economicamente conveniente la scelta di lavorare o di aumentare le ore lavorate.

- **Rafforzare gli obblighi di trasparenza retributiva delle imprese**, in attuazione della direttiva europea in materia, per **contrastare lo svantaggio salariale** che caratterizza le **lavoratrici,** specialmente se **madri**, lungo tutta la vita attiva, con **ripercussioni anche dopo il pensionamento**, evitando adempimenti burocratici sproporzionati soprattutto per le piccole e medie imprese.

- **Promuovere nelle imprese la certificazione per la parità di genere e la certificazione per la conciliazione vita familiare-lavoro come efficaci strumenti di cambiamento organizzativo**, potenziando gli incentivi e il sistema di verifica **del rispetto degli adempimenti previsti.**

- Attraverso specifici strumenti tecnici (accesso al credito e formazione imprenditoriale) e di sensibilizzazione culturale, sostenere **la nascita e lo sviluppo di imprese a guida femminile, incluse le imprese familiari, quali leve di crescita economica e di cambiamento dei modelli di ruolo prevalenti.**

- **Desegregare i percorsi accademici e professionali** di bambine, ragazze e donne, orientandole anche verso le materie STEM e l'applicazione dell'intelligenza artificiale e contrastando gli stereotipi di genere che condizionano la libertà di scelta a livello individuale, familiare e sociale.

- **Promuovere l'autonomia finanziaria delle donne,** integrando iniziative formative e prodotti specifici, con particolare attenzione alla gestione del risparmio, all'accesso al credito e alla pianificazione previdenziale.

- **Rispondere alle debolezze previdenziali e al rischio di povertà in età anziana,** particolarmente per le lavoratrici con carriere frammentate e precocemente pensionate per fronteggiare esigenze di cura, ad esempio **introducendo contributi figurativi** per i periodi dedicati alla cura dei figli e dei familiari non autosufficienti e **incentivando il ricorso alla previdenza complementare**.

3. Costruire una società longeva e sostenibile e valorizzare la solidarietà intergenerazionale

Come terzo punto, si sottolinea come l'invecchiamento al vertice della popolazione da un lato, richieda misure che consentano a un sempre maggior numero di persone di vivere più a lungo e attivamente – mantenendo cioè salute, autonomia, partecipazione, capacità di apprendimento – dall'altro, renda necessario (e urgente, in considerazione dei pensionamenti massivi delle numerose coorti del *baby boom*) un rafforzamento della capacità reattiva del *welfare* nelle sue varie componenti (previdenza, sanità e assistenza di lungo termine) alle diverse esigenze generazionali in un modello che tuteli le famiglie, valorizzando la sussidiarietà orizzontale (Terzo settore, imprese sociali, mutualità, volontariato) e l'apporto della previdenza integrativa, accanto ai pilastri pubblici.

3.1 Favorire la permanenza nel mercato del lavoro di lavoratori anziani in buona salute

- **L'allungamento della vita lavorativa – possibilmente, e laddove auspicato dal lavoratore o dalla lavoratrice, anche oltre l'età pensionabile – richiede una combinazione coerente di specifici assetti istituzionali e strategie aziendali** che supportino e valorizzino la coesistenza di più generazioni diverse all'interno del mercato e degli stessi luoghi di lavoro.
- **Investire nella formazione continua e nelle iniziative di *upskilling* dei lavoratori maturi, particolarmente nelle piccole e medie imprese, contrastando le distorsioni culturali e organizzative che li escludono sistematicamente dalle opportunità di aggiornamento professionale,** che invece appaiono cruciali date la rapidità del cambiamento tecnologico e la necessità di ottimizzazione del capitale umano dovuta alle stesse pressioni demografiche. In particolare, si propone di **incentivare la formazione extra-orario**, erogata tenendo conto delle esigenze conciliative di lavoratori e lavoratrici, offrendo a determinate tipologie dimensionali di imprese un abbattimento contributivo che ne renda il costo complessivo inferiore o almeno pari al costo delle ore ordinarie.
- **Agevolare il passaggio delle competenze e dell'esperienza professionale** promuovendo modelli di apprendimento intergenerazionale e sviluppando la funzione formativa propria dei lavoratori anziani, in forma di **staffetta** o in configurazioni più ampie. Nello specifico, il trasferimento strutturato delle competenze tra *senior* e lavoratori più giovani potrebbe realizzarsi attraverso **schemi di riduzione volontaria dell'orario di lavoro** riservati alle risorse mature impiegate nelle piccole e medie imprese che siano prossime al pensionamento, affinché le stesse **possano svolgere attività di formazione all'interno dell'azienda stessa** (o di altre aziende interessate) per nuovi assunti.

- Poiché i passaggi generazionali (così come altre transizioni all'interno delle imprese, particolarmente se familiari) rendono critico il rafforzamento manageriale, si propone di **estendere i programmi di Temporary Manager per le PMI**, attualmente vigenti a soli scopi d'internazionalizzazione, **per agevolare l'inserimento temporaneo di figure dirigenziali accreditate per la competitività e la trasformazione aziendale integrata**, anche al fine di accompagnare la riorganizzazione di queste imprese nell'ambito dell'innovazione digitale.
- **Introdurre forme flessibili di fruizione dei benefici pensionistici**, cumulabili con il reddito da lavoro, che, congiuntamente con congrue **modalità di lavoro e misure di *welfare* aziendale** (come, ad esempio, una progressiva riduzione oraria e la conciliazione con le esigenze di cura proprie e dei familiari), **rendano eventualmente attrattiva la vita attiva anche oltre l'età di diritto al collocamento a riposo.** L'eventuale adozione di coefficienti di trasformazione per coorte (determinati cioè dall'anno di nascita, piuttosto che esclusivamente dall'età anagrafica al momento della fuoriuscita dal mercato del lavoro) andrebbe nella direzione di favorire la scelta di chi prosegue volontariamente l'attività lavorativa, pur garantendo il principio di equità attuariale tra contribuzione versata e importo della prestazione.

3.2 Rafforzare la sostenibilità, l'equità e l'adeguatezza del sistema previdenziale

- **Consolidare il primo pilastro previdenziale (pubblico, obbligatorio e a ripartizione) come infrastruttura sociale fondamentale** e **garantire la consistenza delle entrate contributive**, attraverso opportune forme di collegamento tra età pensionabile e speranza di vita, di sostegno alle retribuzioni, anche a fronte dei processi inflattivi, e di contrasto alla contribuzione evasa.
- **Incentivare il posticipo volontario del pensionamento, anche attraverso la previsione di specifiche ed efficaci agevolazioni contributive. La garanzia** della sostenibilità deve accompagnarsi alla considerazione della specificità delle carriere gravose e alla già richiamata valorizzazione previdenziale del lavoro di cura familiare.
- **Contemperare sostenibilità finanziaria e adeguatezza delle prestazioni future,** in particolare per i lavoratori e, soprattutto, le lavoratrici con retribuzioni basse e carriere discontinue, **rafforzando in maniera mirata la posizione previdenziale delle categorie più vulnerabili, assicurando assegni pensionistici dignitosi e non inferiori alla soglia di povertà.**
- **Incentivare il ricorso alla previdenza complementare collettiva (secondo pilastro) e individuale (terzo pilastro),** attraverso una pluralità di strumenti: maggiore **informazione** sulle possibilità di risparmio e investimento, anche attraverso il tracciamento pensionistico individuale; **innalzamento dei massimali di deducibilità fiscale dei contributi versati, entro determinati e ragionevoli limiti di reddito annuo dei beneficiari**; introduzione di meccanismi di iscrizione automatica *opting-out* per tutte le categorie lavorative; **incentivazione del trasferimento del risparmio familiare**, concentrato prevalentemente tra gli ultracinquantenni, **verso le posizioni previdenziali dei giovani**; **orientamento alla rendita** piuttosto che all'erogazione in capitale **e contestuale gestione del rischio demografico** attraverso la mutualizzazione tra fondi pensione e/o una parziale compartecipazione statale. Si evidenzia come la diffusione della previdenza complementare e di altre forme di welfare integrativo presupponga un effettivo innalzamento dei livelli salariali e stipendiali.

3.3 Rafforzare il sistema sanitario per un invecchiamento in buona salute

- **Investire nella promozione della salute, inclusa quella mentale, lungo tutto il corso di vita**, secondo un modello sanitario intersettoriale e integrato **che rafforzi la prevenzione,** nell'ottica di **massimizzare gli anni vissuti in buona salute** e contenere la domanda di assistenza sanitaria intensiva nelle età più avanzate.
- **Monitorare gli effetti combinati di genere, d'età e di coorte sulle condizioni di salute della popolazione allo scopo di fornire risposte specifiche e tempestive sul piano preventivo, diagnostico e terapeutico.** In particolare, appare auspicabile il **rafforzamento della medicina di genere e della personalizzazione dei percorsi di cura.**
- **Ridurre le disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi sanitari e negli indicatori di salute**, valorizzando il Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA come strumento di equità. Da attenzionare in maniera particolare l'**omogeneità della prevenzione oncologica su tutto il territorio nazionale, aumentando la copertura e l'efficacia dei programmi di *screening*.**
- In considerazione dell'incremento prospettico del fabbisogno di personale medico sanitario e sociosanitario, **migliorare la programmazione delle risorse professionali e delle relative condizioni di lavoro (incluse quelle retributive)**, anche facilitando il rientro dei professionisti italiani formatisi o operanti all'estero.
- **Prevedere il ricorso a forme di sanità integrativa e rafforzarne al contempo la vigilanza**, estendendo le prestazioni erogate dal secondo pilastro collettivo e privatistico anche ai pensionati.

3.4 Garantire condizioni dignitose in caso di non autosufficienza

- **Rafforzare il sistema di presa in carico della non autosufficienza orientandolo verso un approccio integrato di prossimità** che combini adeguatamente supporto economico e servizi di assistenza, coordinando i diversi livelli di *governance* e gli attori coinvolti (inclusi i *caregiver* familiari), con particolare considerazione del cambiamento delle reti di supporto familiare dovuto ai mutamenti sociodemografici e ad una più ampia e lunga permanenza nel mercato del lavoro.
- **Sostenere la famiglia riconoscendo pienamente il valore del lavoro di cura, anche mediante il riconoscimento della figura del *caregiver* familiare**, garantendogli tutele previdenziali, sanitarie, formative e di sollievo, in modo che chi assiste in famiglia un anziano o un disabile non sia costretto a rinunciare al lavoro né vi sia penalizzato in prospettiva pensionistica.
- **In affiancamento e integrazione e senza pregiudizio dell'assistenza pubblica, estendere meccanismi assicurativi alle cure di lungo termine, così da aumentarne la copertura e ridurre gli oneri a carico delle famiglie.**
- **Promuovere modelli abitativi (*cohousing* senior o intergenerazionale) e di cura (domotica e teleassistenza), innovativi** che, valorizzando il **contributo dell'innovazione tecnologica e delle reti familiari, di vicinato, territoriali e associative** nella prevenzione, nell'assistenza domiciliare e nella gestione della cronicità, consentano alle persone anziane di mantenere autonomia e relazioni sociali il più a lungo possibile, in contesti sicuri e ben connessi ai servizi.

4. Governare le dinamiche migratorie

La mobilità costituisce un importante fattore di mutamento della consistenza e della composizione della popolazione. L'Italia rimane caratterizzata da intense migrazioni interne, specialmente dal Mezzogiorno alle regioni centro-settentrionali, mentre i flussi internazionali producono un saldo migratorio positivo, capace di attenuare il disavanzo di quello naturale, per il quale resta comunque fondamentale il sostegno alla natalità. La gestione dei flussi va impostata secondo i principi di legalità, sicurezza, programmazione, effettivo fabbisogno del sistema produttivo e integrazione fondata sul rispetto della Costituzione, dei valori dell'ordinamento italiano e dell'identità culturale nazionale. Crescono, al contempo, i trasferimenti all'estero dei cittadini italiani, che riguardano in maniera sempre più massiccia giovani laureati sotto i 35 anni.

4.1 Trattenere i giovani italiani in traiettoria di espatrio o facilitarne il rientro dall'estero

- **Rafforzare la posizione dei giovani sul mercato del lavoro**, migliorando partecipazione e qualità dell'occupazione, in termini di stabilità, retribuzione, prospettive di crescita professionale e possibilità di conciliazione familiare.
- **Migliorare il collegamento tra formazione e istruzione e il tessuto produttivo italiano locale**, per evitare trappole dei talenti, specialmente in taluni territori.
- **Incentivare il rientro di giovani espatriati**, mantenendo regimi fiscali favorevoli e offrendo alle eventuali famiglie informazioni e servizi adeguati (inclusi dunque quelli educativi), evitando la dispersione di capitale umano.
- **Promuovere interventi specificamente rivolti alle giovani generazioni di italiani nati all'estero,** valorizzando i legami con le comunità italiane nel mondo e **incentivandone il trasferimento in Italia per motivi di studio o di lavoro**, **favorendone la residenza, l'inserimento nei percorsi formativi e l'integrazione nel tessuto economico e sociale, anche nei territori delle aree interne demograficamente più fragili.**

4.2 Attrarre e includere nel tessuto produttivo e sociale i lavoratori stranieri e le loro famiglie

- **Garantire flussi migratori in entrata (regolari, programmati e territorialmente ben distribuiti), coerenti con l'effettivo fabbisogno di manodopera**, e con la capacità di accoglienza dei territori, contrastando parallelamente e con determinazione l'immigrazione irregolare e lo sfruttamento del lavoro. La programmazione va svolta in collaborazione con le imprese, prevedendo percorsi formativi linguistici e professionali, da erogare anche nei Paesi di origine direttamente da soggetti italiani o che trovino riconoscimento formale in Italia.
- Parallelamente, **rendere disponibili percorsi di inclusione basati sul principio delle pari opportunità fra uomini e donne e che riguardino l'intero nucleo familiare** (come, ad esempio, corsi di lingua italiana obbligatori, orientamento ai servizi e al mercato del lavoro, supporto scolastico, conoscenza dei principi costituzionali e dei valori dell'ordinamento italiano), quali condizioni sostanziali per una integrazione effettiva. In questo contesto, valutare un aggiornamento della normativa sui percorsi di acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri regolarmente residenti in Italia.

- **Attrarre lavoratori stranieri con adeguata formazione qualificata** attraverso l'offerta di condizioni di lavoro competitive e sostenendo i percorsi professionali e familiari, facilitando la validazione dei titoli ottenuti all'estero.

4.3 Assicurare opportunità economiche, alloggi accessibili e servizi pubblici anche nelle aree del Paese a rischio spopolamento

- I movimenti migratori interessano diversamente i territori. Se alcuni contesti urbani possono essere messi sotto pressione dall'afflusso di nuovi residenti, al contrario, il Mezzogiorno e le aree interne vengono ulteriormente demograficamente indeboliti dai flussi in uscita. Possibili azioni in risposta alle sfide connesse agli aspetti territoriali vengono dettagliate nel successivo punto 5.

5. Governare gli impatti territoriali della transizione demografica

La transizione demografica non si manifesta in modo uniforme sul territorio nazionale: le sue dinamiche si dispiegano con velocità e intensità molto diverse a seconda delle aree geografiche, accentuando divari preesistenti lungo l'asse Nord-Sud e tra centri urbani e aree interne. Come emerso dalle audizioni, questi processi tendono ad autoalimentarsi: il peggioramento complessivo degli indicatori demografici determina infatti la rarefazione dei servizi, che a sua volta accelera lo spopolamento.

5.1 Garantire l'accessibilità e la qualità dei servizi pubblici nei territori a minor densità demografica

- **Contrastare la desertificazione dei servizi** sanitari, educativi, culturali, di mobilità e pubblica sicurezza **nelle aree interne, in particolare garantendo livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale**, spezzando il circolo vizioso tra spopolamento e mancanza di servizi.
- **Promuovere modelli innovativi di erogazione dei servizi di prossimità in contesti territoriali a bassa densità di popolazione**, anche con il coinvolgimento strategico del Terzo settore e delle realtà civiche locali **in ottica di sussidiarietà orizzontale** e superando la frammentazione istituzionale tra competenze sanitarie, sociali ed educative.
- **Consolidare nei territori, mediante finanziamenti strutturali, in ottica sussidiaria, i Centri per la Famiglia, al fine di mettere in rete servizi** pubblici, Terzo settore e associazioni, sostenendo progettualità a favore di natalità, maternità e paternità, genitorialità e conciliazione vita familiare-lavoro e favorendo la partecipazione attiva delle famiglie.

5.2 Sostenere l'economia locale e la connettività nei territori fragili

- **Sostenere le attività imprenditoriali nei territori demograficamente più fragili**, rafforzando i contesti formativi locali e accompagnando processi sia di ricambio generazionale (particolarmente nelle imprese familiari e artigiane), sia di creazione di nuove imprese, attraverso meccanismi di incentivazione basati sulla localizzazione che contribuiscano alla permanenza e al rientro di giovani e che contrastino lo spopolamento selettivo, anche valorizzando le vocazioni produttive locali.
- **Garantire un'adeguata copertura di rete** su tutto il territorio nazionale, così da rendere concreta la possibilità di lavorare da remoto vivendo in aree

geograficamente marginali, tuttavia ben servite e connesse. **Rivitalizzare anche digitalmente tali territori costituisce un importante fattore di attrattività per giovani e famiglie**.

- Promuovere la rigenerazione e lo sviluppo delle aree interne anche mediante azioni coordinate di adattamento climatico e cura del territorio, compresa la gestione delle risorse ecosistemiche, rendendo i territori abitabili e produttivi per le giovani generazioni.

5.3 Rafforzare la governance multilivello e la capacità amministrativa locale nel rispetto della sussidiarietà

- **Introdurre meccanismi di perequazione** nel finanziamento degli enti locali **che tengano esplicitamente conto degli indicatori demografici**, compensando la progressiva distanza tra costi crescenti dei servizi e ridotte basi imponibili che caratterizza in misura sproporzionata i comuni delle aree in declino demografico.
- In coordinamento con i livelli di governance nazionale e regionale, **rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali**, investendo nella valorizzazione e nell'ampliamento degli organici e promuovendo **forme di collaborazione intercomunale e di coordinamento amministrativo-istituzionale** (come province o distretti) al fine di garantire un'effettiva prossimità ai cittadini, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e dell'autonomia degli enti locali.
- In tale cornice, si propone di **rendere strutturali le innovazioni introdotte dal PNRR nelle procedure di gestione dei fondi pubblici nelle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale**.

6. Introdurre il "*mainstreaming* demografico" nell'azione pubblica in un'ottica di sussidiarietà

L'integrazione strategica della prospettiva demografica nell'elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, secondo i principi di coordinamento e stabilità richiamati in apertura, appare necessaria per salvaguardare la traiettoria di sviluppo del Paese e supportare i cittadini in ogni fase di vita.

- **Prendere in considerazione gli andamenti demografici nella** definizione degli obiettivi e del quadro macroeconomico di riferimento nella normativa di contabilità, e nelle relazioni tecniche e in sede di **predisposizione dei documenti di bilancio dello Stato** e **introdurre strumenti di riclassificazione della spesa** per evidenziarne le ricadute specifiche sulle varie componenti della popolazione e sulle famiglie.
- **Ampliare gli strumenti di valutazione d'impatto generazionale** recentemente introdotti nell'ordinamento italiano per quanto riguarda la normativa statale e supportare la diffusione di applicazioni concrete a livello locale.
- **Promuovere la creazione di una struttura specifica (a carattere di ricerca e/o come spazio di coordinamento tra istituzioni e società civile)** a supporto di interventi pubblici e privati per l'efficace accompagnamento della transizione demografica e la definizione di strategie e monitoraggio delle politiche pubbliche connesse.
- Al fine di garantire il **monitoraggio e l'indirizzo strategico delle politiche e della legislazione in merito alla transizione demografica in atto**, valutare di introdurre una stabile attività parlamentare e individuare un'eventuale delega governativa di coordinamento.

- **Favorire l'adozione di una strategia demografica pluriennale, che individui uno scenario-obiettivo di medio-lungo periodo secondo cui orientare le azioni,** verificandone periodicamente la coerenza attraverso un sistema di monitoraggio multidimensionale, comprensivo di indicatori demografici, sociali, economici, territoriali e di genere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 114
Audizione, in videoconferenza, di Patrizia Rigoni *(Svolgimento e conclusione)* 114
Audizione, in videoconferenza, di Claudio Cavazza *(Svolgimento e conclusione)* 114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 17 novembre 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Patrizia Rigoni.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, di Patrizia Rigoni, già geometra presso l'Ufficio territoriale sicurezza territoriale bacini idrografici Lamone-Senio-Santerno della Regione Emilia-Romagna.

Ricorda altresì che l'audita ha depositato una relazione che è stata inoltrata ai componenti della Commissione.

Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimenti, Beatriz COLOMBO (FDI), nonché Pino BICCHIELLI, *presidente*, a cui risponde Patrizia RIGONI.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Claudio Cavazza.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, di Claudio Cavazza, tecnico dell'Ufficio territoriale sicurezza territoriale bacino idrografico Reno, Assetto idraulico e discipline naturalistico-ambientali della Regione Emilia-Romagna.

Ricorda altresì che l'audito ha depositato una relazione che è stata inoltrata ai componenti della Commissione.

Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimenti, Beatriz COLOMBO (FDI), a più riprese, nonché Pino BICCHIELLI, *presidente*, a cui risponde, a più riprese, Claudio CAVAZZA.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta di audizioni.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4ª-5ª Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 3

Audizione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Vito Bardi, presidente della regione Basilicata, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (C. 3161, C. 3162, C. 3163 e C. 3164) 6

SEDE REFERENTE:

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta. C. 2942 cost. Consiglio regionale della Sardegna *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 6

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo. Emendamenti C. 2830, approvata dal Senato, e abb. 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. Emendamenti C. 2916-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 7

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Emendamenti C. 2646-A e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 8

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. Nuovo testo C. 2392 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 8

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 17

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 10

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 19

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 12

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 21

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 24

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 25

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Emendamenti C. 2646-A Governo e abb. 26

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 27

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di Patricia Núñez, deputata dell'Assemblea Nazionale della Repubblica dell'Ecuador *(Svolgimento e conclusione)* 27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 28

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio – Rinvio dell'esame degli emendamenti)* 32

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale. Atto n. 451 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 36

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione 40

Sulla pubblicità dei lavori 40

5-05995 Congedo: Chiarimenti circa l'applicabilità della riduzione dell'aliquota IRES agli ex IACP 40

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 44

5-05996 Sottanelli: Misure per garantire la continuità operativa di Cdp Venture capital Sgr S.p.A. 41

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 45

5-05997 Alifano: Iniziative normative inerenti al trattamento fiscale dei lavoratori *under* 35 . 41

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 47

5-05998 Merola: Chiarimenti su conguagli e rimborsi conseguenti alla revisione delle certificazioni uniche 2026 nell'ambito delle prestazioni di *welfare* aziendale 41

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 49

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 148 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 42

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 55

ALLEGATO 1 (Proposte emendative 1.49, 04.010, 4.030 e 4.031 dei relatori e relativi subemendamenti) 64

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 71

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 59

ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate) 81

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada (Atto n. 448), di rappresentanti di: Federmobilità, in videoconferenza; Muoviti Italia; Società italiana di medicina certificativa (SIMCE), in videoconferenza; Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA), in videoconferenza; Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della *sharing mobility* e dell'*automotive digital* (ANIASA); Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA); Associazione nazionale centri soccorso autoveicoli (ANCSA); Associazione nazionale centri di controllo (ASSO.CAR), in videoconferenza; Federispettori, in videoconferenza 83

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 83

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (SIMG), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 85

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato medici italiani (SMI) e del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale . 85

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 85

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Gimbe, nell'ambito dell'esame della petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale 86

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei di rappresentanti del Distretto agroalimentare di qualità Puglia Federiciana e di Confagricoltura Bari-BAT, sull'attuale crisi del comparto olivicolo nazionale, con particolare riguardo alla questione dei flussi di olio che entrano in Italia in regime di traffico di perfezionamento attivo (TPA) 87

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

I COMITATO – REGIME DEGLI ATTI:

Esame del regime di atti prodotti dalla Commissione 91

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise *(Svolgimento e conclusione)* 92

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 93

Audizione di Nicola Franco, presidente VI Municipio di Roma e di Francesco Laddaga, presidente VII Municipio di Roma *(Svolgimento e conclusione)* 93

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 94

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 95

Audizione, in videoconferenza, di Cristiano Vecoli, avvocato *(Svolgimento e conclusione)* 95

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della delibera 22 marzo 2023 della Camera dei deputati, di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta *(Svolgimento e conclusione)* 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 96

Comunicazioni del Presidente 96

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 98

Comunicazioni del Presidente 98

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del Presidente e programmazione dei lavori 99

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 100

Comunicazioni del presidente 100

ALLEGATO (Documento di lavoro (Predisposto sulla base delle evidenze emerse in audizione)) . 101

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMER-

GENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 114

Audizione, in videoconferenza, di Patrizia Rigoni *(Svolgimento e conclusione)* 114

Audizione, in videoconferenza, di Claudio Cavazza *(Svolgimento e conclusione)* 114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0223851